

## XXXVII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1880

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Petizioni. = Congedi. = Annunzio di una domanda d'interpellanza del deputato Brin al ministro della marina intorno all'indirizzo che viene dato all'amministrazione marittima. = Il deputato Chiaves propone che si ponga all'ordine del giorno per venerdì l'elezione del Presidente della Camera — Il deputato Plutino propone invece che detta elezione si faccia martedì — Il deputato Elia si associa a questa proposta — Il deputato Chiaves modifica la sua proposta nel senso che la seduta di sabato sia destinata all'elezione del Presidente — Posta ai voti la proposta del deputato Plutino, come la più larga, è approvata. = Comunicazioni di lettere dei deputati Merizzi e Greco-Cassia, che insistono nelle dimissioni già date dall'ufficio di deputato — Il deputato Salaris prega la Camera di non accettare queste dimissioni, e di accordare invece agli onorevoli dimissionari un congedo di due mesi — La proposta del deputato Salaris è approvata. = Il deputato Panattoni chiede che sia svolta nella seduta di domani una domanda d'interrogazione da lui presentata al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno alle condizioni della Banca Toscana. = Annunzio di una domanda d'interpellanza del deputato Di Rudinì ai ministri dell'interno e delle finanze sulle condizioni in cui versano i comuni in Italia — È rimandata, dietro proposta del ministro dell'interno, alla discussione del bilancio dell'interno. = Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Napodano allo stesso ministro dell'interno sulle condizioni di alcune amministrazioni comunali — È rimandata anche questa interrogazione alla discussione del bilancio dell'interno. = Discussione del disegno di legge: Spesa per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino — Sull'articolo 1 il deputato Luzzatti fa alcune interrogazioni al ministro del commercio, il quale risponde — Replica del deputato Luzzatti, al quale risponde nuovamente il ministro del commercio — Il deputato Luzzatti presenta un ordine del giorno — La Camera lo approva — Approva pure il disegno di legge. = La Camera approva senza discussione il disegno di legge per vendita delle miniere di Monteponi in Sardegna. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per approvazione di una convenzione relativa alla costruzione di edifici ad uso della Legazione italiana al Giappone. = Discussione del disegno di legge, per disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali — Il deputato Cavalletto raccomanda altri impiegati — Il ministro degli interni accoglie la raccomandazione del deputato Cavalletto — Si approvano gli articoli 1, 2 e 3 — Sull'articolo 4 parlano il deputato Baiocco ed il relatore Costantini — Si approva l'articolo 4 ed i successivi fino all'ultimo. = Discussione del disegno di legge sui titoli rappresentativi dei depositi cambiari — Il deputato Sella raccomanda di comprendere gli stabilimenti industriali nella legge attuale — Il deputato Luzzatti propone un emendamento nel testo dell'articolo — Questa proposta è accettata dal relatore Simonelli e dal ministro delle finanze — Sull'articolo 1 parlano i deputati Guala, Parenzo, Sella e Castellano, il ministro delle finanze ed il relatore — Altre considerazioni del deputato Luzzatti, a proposta del quale, accettata dal relatore, si sospende la discussione.*

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.  
Il segretario Guiccioli dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MAROLDA-PETILLI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROLDA-PETILLI. Dichiaro che se mi fossi trovato presente alla tornata del 20 marzo avrei votato in favore dell'ordine del giorno Mancini.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto nel processo ver-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

bale d'oggi di questa sua dichiarazione e se non vi sono opposizioni, il processo verbale della precedente tornata s'intenderà approvato.

(È approvato.)

#### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Prego il segretario di dar comunicazione degli omaggi pervenuti alla Camera.

**MELODIA, segretario.** (*Legge*)

Dal professore G. Urtoller, presidente del comizio agrario in Cesena — Bollettino di quel comizio agrario, una copia;

Dal signor Annibale cavaliere Mazzuoli da Firenze — Storia delle cause promosse dal regio demanio dello Stato contro le famiglie Mazzuoli dell'Umbria dal 1848 al 1879, copie 10;

Dal prefetto della provincia di Novara — Atti del Consiglio provinciale novarese, sessione ordinaria 1879, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Arezzo — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1879, copie 2;

Dal signor Zonchi Aurelio, canonico di Fabriano — Relazione sull'ordinamento dell'archivio comunale di Jesi, una copia;

Dal Ministero della pubblica istruzione — Fascicolo I del volume 4° del vocabolario degli Accademici della Crusca, una copia;

Dal professore Vincenzo Pagano — Primi elementi di enciclopedia universale, una copia;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti di emissione al 31 dicembre 1879, anno X, n° 12, copie 15;

Bollettino n° 11 di notizie agrarie, febbraio 1880, copie 10;

Bollettino n° 12 di notizie agrarie. Prima decade del marzo 1880, copie 10;

Bollettino di notizie agrarie, n° 39. Pubblicazioni negli anni 1878-1879, copie 10;

Dal Ministero delle finanze — Relazione della direzione generale del Tesoro per l'anno 1878, copie 300;

Dal marchese Camillo Pallavicino, Chiavari — Delle fabbricerie, copie 40;

Dal signor Camillo Grizzuti, segretario comunale, Bosco Reale — Una grave questione di diritto amministrativo, una copia;

Dal regio museo industriale di Torino — Bollettino delle privative industriali. Serie 2ª, volume I, mesi di luglio ed agosto 1879, copie 3;

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti delle ferrovie nel mese di dicembre 1879, copie 4;

Dal signor Canevazzi ingegnere Eugenio, ispettore presso il Ministero dei lavori pubblici — Fascicolo 32 del vocabolario di agricoltura, una copia;

Dal Ministero delle finanze — Rendiconto dei lavori della Commissione amministrativa sui tabacchi creata con ministeriale decreto 14 agosto 1867, copie 5;

Relazione sulla Commissione d'inchiesta sopra la coltura, la fabbricazione ed il commercio del tabacco e sulla relativa imposta nell'impero germanico, copie 5;

Relazione e progetto di legge sull'imposta dei tabacchi, della Dieta dell'impero germanico, 4° periodo legislativo, 2ª Sessione 1879, copie 5;

Relazione della Commissione d'inchiesta sul tabacco nell'impero germanico inviata negli Stati Uniti d'America e suoi allegati, copie 5;

Sunto ufficiale delle leggi e prescrizioni concernenti l'imposta sul tabacco nell'Austria-Ungheria, copie 5;

Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur l'exploitation du monopole des tabacs et des poudres, sur la fabrication des tabacs et l'organisation administrative de la Régie, par M. Victor Hamille;

Sulla scuola di applicazione dei tabacchi in Francia e sul laboratorio chimico annesso. Relazione del senatore professore Cannizzaro a S. E. il ministro delle finanze, copie 5;

Dal Comizio agrario di Torino — Deliberazioni e proposte del Congresso sulla fillossera dei rappresentanti dei Comizi agrari delle regioni viticole, tenutosi in Torino il 2 marzo 1880, copie 6;

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio — Bollettino di notizie commerciali n° 3, 18 marzo 1880, copie 3;

Bollettino di notizie agrarie n° 13, seconda decade del marzo 1880, copie 8;

Dalla regia scuola superiore di commercio di Venezia — Programma pel concorso ad un premio di lire 12,000 a favore della migliore opera di computisteria teoretica, copie 12;

Dalla direzione generale dei telegrafi — Statistica sommaria per l'esercizio 1879 della rete governativa, copie 100;

Dal prefetto di Campobasso — Fascicolo II, febbraio 1880. Foglio periodico della prefettura di Campobasso, copie 2;

Dal segretario capo del municipio di Rimini — Relazione a quel Consiglio comunale del regio delegato straordinario cavaliere Giuseppe Gabri, consigliere di prefettura, una copia;

Dal prefetto della provincia di Cuneo — Atti

del Consiglio provinciale riguardanti le sessioni ordinaria e straordinaria del 1879, una copia;

Dal prefetto della provincia di Rovigo — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili all'anno 1879, copie 2;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Volume I. Statistica dei lasciti in favore della pubblica istruzione, copie 5;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Bollettino di notizie agrarie, anno II, n° 14, marzo 1880, copie 10;

Annali dell'industria e commercio n° 15 sul lavoro dei fanciulli e delle donne. Risposte alla circolare n° 45 del 25 luglio 1879, copie 6;

Annali dell'industria e commercio n° 14, 1880. Atti della Commissione per gli studi e le proposte in relazione alla ulteriore proroga del corso legale, copie 6;

Dal presidente della deputazione provinciale di Pisa — Atti del Consiglio provinciale pisano. Sessioni ordinaria e straordinaria 1878-79, una copia;

Dal Ministero della guerra — Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1858 e sulle vicende del regio esercito dal 1° ottobre 1878 al 30 novembre 1879, copie 200;

Dal prefetto della provincia di Udine — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1879, una copia;

Dal signor Bianchi dottore Francesco, Bologna — Biografia del martire italiano Ciro Menotti, copie 96;

Dal sindaco della città di Napoli — *Memorandum* di quel municipio al regio Governo, copie 508;

Dal signor Ferrario Giuseppe industriale, Milano — Sui provvedimenti per la riforma della legge sulle importazioni ed esportazioni temporarie, copie 31;

Dal prefetto della provincia di Caserta — Atti del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, sessione ordinaria e straordinaria 1879, una copia;

Dal signor Giannini cavaliere Francesco — Raccolta dei discorsi pronunciati in occasione delle onoranze funebri a Giuseppe Pisanelli morto il 5 aprile 1879, copie 5.

Si dà lettura delle petizioni pervenute alla Camera.

2316. La Camera di commercio della provincia di Catania appoggia la proposta di legge per l'aggregazione del comune di Aidone alla provincia di Catania.

2317. I sindaci dei capoluoghi di distretto della provincia di Vicenza rassegnano alla Camera alcune osservazioni intorno al disegno di legge per prov-

vedimenti sulla riscossione e sull'amministrazione del dazio-consumo.

2318. Le Camere di commercio delle provincie di Parma e di Rimini fanno istanza perchè nel nuovo Codice di commercio vengano introdotte disposizioni efficaci a disciplinare l'esercizio della *semplice senseria*.

2319. Il Consiglio comunale della città di Piazza Armerina riproduce i suoi reclami perchè venga modificata la circoscrizione elettorale politica di quella provincia e quella città sia costituita sezione principale d'un collegio.

2320. I componenti il Consiglio di Lessolo per la riscossione dell'imposta sul dazio-consumo, sottopongono alla rappresentanza nazionale alcune considerazioni per ottenere sostanzialmente modificato il nuovo progetto relativo al dazio predetto.

2321. La deputazione provinciale di Sondrio rassegna al Parlamento una petizione perchè non sia accolto il provvedimento proposto col progetto di legge relativo alla fillossera, di costituire un vivaio di viti americane tratte da magliuoli e sarmenti venuti dall'estero, in nessun punto del territorio italiano.

#### CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli Dossena di giorni 12; Chinaglia, 4; Polti, 8; Brunetti, 10; Cannella, 20; Leardi, 5; Florena, 20; Grossi, 5; Lucchini O., 12; Rogadeo, 15; Billia, 15; Canzi, 20; Trevisani G., 12; Pasquali, 5; Colombini, 15; Corbetta, 5; Arese, 30; Campostrini, 4; Marchiori, 20; Calciati 4.

Per motivo di salute, lo chiedono gli onorevoli Martinelli Giovanni di giorni 10; Englen, 25; Sannia, 10; Miani, 30; Lugli, 15; Parisi, 20; Marzi, 8.

Per ufficio pubblico, gli onorevoli Righi di giorni 8; Griffini, 10; Borghi, 2; Gorla, 15; Minervini, 4; Carcani, 8; Grimaldi, 10.

(Sono accordati.)

#### ANNUNZIO DI UNA DOMANDA DI INTERPELLANZA AL MINISTRO DELLA MARINA.

PRESIDENTE. L'onorevole Brin ha mandato alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera di rivolgere all'onorevole ministro della marina un'interpellanza sull'indirizzo dato alla amministrazione marittima.

« Brin. »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dar comunicazione di questa interpellanza al suo collega il ministro della marina.

MICELI, *ministro di agricoltura e commercio*. Comunicherò questa interpellanza al ministro della marina.

CHIAVES. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io sorgo a proporre che venga posta all'ordine del giorno l'elezione del nostro presidente.

Certo io non domando che immediatamente vi si proceda; essa non è all'ordine del giorno, e poi il numero dei deputati è così scarso da non raggiungere quello che occorrerebbe per la legalità della deliberazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

CHIAVES. Io credo però che la Camera difficilmente si potrà trovare in numero se non è indetta l'elezione del presidente. Ritengo quindi, che quanto più sollecitamente si vorrà addivenire a questa elezione, tanto più presto la Camera si troverà in numero. Quindi io non vorrei nemmeno proporre che quest'elezione del nostro presidente venisse rinviata a lunedì, poichè, dopo vacanze abbastanza lunghe, non so se sarebbe conveniente il far nascere l'idea che, malgrado queste lunghe vacanze, pure per trovarci in numero abbiamo bisogno di una settimana di tempo. Proporrei quindi che la nomina del presidente fosse stabilita per la tornata di venerdì.

*Voci. Sabato!*

*Altre voci. No, venerdì!*

PLUTINO AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Pare che all'elezione del nostro presidente debba concorrere, per quanto più è possibile, numerosa la rappresentanza nazionale.

Ora io credo che questa comunicazione non possa arrivare ai nostri colleghi che si trovano ai punti estremi d'Italia, e che per conseguenza moltissimi dei nostri colleghi non potrebbero trovarsi presenti venerdì per la nomina del presidente.

Io pertanto proporrei che si stabilisse per questa nomina il giorno di lunedì o martedì prossimo.

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte: quella dell'onorevole Plutino è la più larga...

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Elia ha facoltà di parlare.

ELIA. Siccome non potrebbe essere comodo per tutti i deputati che si trovano lontani di recarsi qui per lunedì...

PRESIDENTE. Io spero che verranno.

ELIA... io quindi proporrei che si fissasse la tornata di martedì. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Abbiamo adunque di fronte alla proposta dell'onorevole Chiaves, quella più larga dell'onorevole Plutino, che la Camera abbia a procedere alla elezione del presidente, nella seduta di martedì. Chi approva...

CHIAVES. Mi permetto di ricordare alla Camera (certo questa non è una questione di partito; è questione di poter cominciare più presto possibile i nostri lavori), mi permetto di ricordare alla Camera che quando si è votata la durata delle vacanze, una delle ragioni principali che si è adottata, ed a cui accennava anche distintamente e lodevolmente il nostro presidente, è questa: che almeno con vacanze abbastanza lunghe si era certi che alla prima riunione della Camera si sarebbe stati in numero. Ora non so con quale convenienza verremo a dire che bisogna ancora aspettare una settimana per poter venire alla elezione del presidente in numero sufficiente.

Se venerdì per alcuni sarà un giorno in cui non potranno giungere qui, in seguito a comunicazioni che loro si facessero per la nostra deliberazione, io propongo la giornata di sabato per la elezione del nostro presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, la Camera è sempre in numero finchè non si è verificato che manca il numero legale. Le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi Elia e Plutino non toccano alla necessità del numero legale; accennano invece alla convenienza, che per l'elezione del suo presidente la Camera si trovi più numerosa che sia possibile. Io metto dunque ai voti la proposta, che sia stabilita la seduta di martedì prossimo per procedere alla nomina del presidente.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la proposta è approvata.*)

La proposta essendo approvata, resta inteso che martedì la Camera procederà alla elezione del suo presidente.

PANATTONI. Chiedo di parlare.

#### COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE. Devo dare comunicazione alla Camera di due lettere, l'una dell'onorevole Merizzi, l'altra dell'onorevole Greco-Cassia. L'onorevole Merizzi, scrive:

« Il sottoscritto rassegnava mesi sono rinuncia dall'ufficio di deputato. La Camera ebbe la gentilezza di accordargli invece un congedo di tre mesi.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Tale termine essendo scaduto, o per iscadere, e perdurando i motivi per i quali il sottoscritto aveva prodotto la rinunzia, egli fa riverente domanda perchè sia accettata la sua dimissione, la quale rinnova colla presente, e protestandosi, ecc.

« Giacomo Merizzi. »

La lettera dell'onorevole Greco-Cassia è in questi termini:

« Perdurando gli stessi motivi che mi determinarono a rassegnare le mie dimissioni dall'ufficio di deputato, mio malgrado sono costretto a doverle reiterare, ed a pregare lei perchè voglia degnarsi di farle accettare dalla Camera.

« Greco-Cassia. »

In presenza di queste lettere dei nostri onorevoli colleghi, a me non resta che di prendere atto della loro rinunzia al mandato di deputato.

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALARIS. Io pregherei la Camera di non accogliere, anche per la seconda volta, le dimissioni offerte da questi due nostri colleghi, e di accordare loro un altro congedo di due mesi. Dopo questo nuovo congedo essi giudicheranno se sia nella loro convenienza di persistere nelle chieste dimissioni, oppure di desistere e contentarsi del congedo che la Camera loro accorda.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris propone che non si abbiano da accettare le rinunzie degli onorevoli Merizzi e Luigi Greco-Cassia, e si abbia invece da accordare loro un altro congedo di due mesi.

Metto ai voti questa proposta.

*Una voce.* La controprova.

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di sedere; essendo domandata la controprova, prego gli onorevoli colleghi che non intendono approvare la proposta dell'onorevole Salaris di voler sorgere.

*(La proposta dell'onorevole Salaris è approvata.)*

Essendo approvata la proposta dell'onorevole Salaris, si intenderanno accordati altri due mesi di congedo ai due onorevoli nostri colleghi Giacomo Merizzi e Luigi Greco-Cassia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni sull'ordine del giorno.

PANATTONI. All'ordine del giorno dell'ultima nostra riunione era una mia interpellanza al ministro di agricoltura e commercio intorno alle condizioni della Banca Toscana, ed agli intendimenti del Governo circa il riordinamento del credito, e della circolazione.

La gravità dell'argomento, l'importanza e gli interessi che vi sono connessi mi obbligano ad insi-

stere, e prego la Camera di consentire che quell'interpellanza sia svolta nella prossima seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro acconsente?

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Acconsento e sono agli ordini della Camera anche per domani.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro avendo acconsentito a rispondere nella seduta di domani all'interpellanza dell'onorevole Panattoni intorno alle condizioni della Banca Nazionale Toscana, ed agli intendimenti del Governo circa al riordinamento del credito e della circolazione, questa interpellanza sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### ANNUNCIO DI UNA DOMANDA D'INTERPELLANZA AI MINISTRI DELLE FINANZE E DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una domanda d'interpellanza presentata dall'onorevole Di Rudini:

« Il sottoscritto desidera interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sulle condizioni finanziarie dei comuni del regno, e più specialmente sulle condizioni del comune di Napoli, come pure sugli intendimenti del Governo relativi al rinnovamento dei contratti d'abbonamento per il dazio di consumo. »

Prego gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze di volere indicare se e quando intendano di rispondere a questa interpellanza.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *ministro dell'interno.* Io pregherei l'onorevole interpellante, il deputato Di Rudini, di voler rimandare alla discussione del bilancio dell'interno lo svolgimento della sua interpellanza; la quale è stata preceduta da altre simili, o non interamente simili, se si vuole, ma che hanno presso a poco uno scopo identico.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Rudini acconsente?

DI RUDINI. Non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole ministro; io sono del resto agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Dunque quest'interpellanza è rimandata alla discussione del bilancio dell'interno.

#### ANNUNCIO D'UNA INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione mi è mandata in questo momento dall'onorevole Napodano. È la seguente:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle condizioni delle amministrazioni di alcune provincie del regno. »

Onorevole ministro...

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Pregherei l'onorevole Napodano di consentire egli pure a rimandare alla discussione del bilancio del Ministero dell'interno lo svolgimento della sua interrogazione, la quale ha una strettissima parentela con quelle che l'hanno preceduta.

**NAPODANO.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Dunque anche questa interrogazione sarà rimandata alla discussione del bilancio dell'interno.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DI PRODOTTI E STRUMENTI PER LA PESCA A BERLINO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla spesa per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino.

Si dà lettura del disegno di legge.

(*Il segretario Quartieri legge il disegno di legge.*)  
(*V. Stampato, n° 66.*)

**PRESIDENTE.** La discussione generale su questo disegno di legge è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo.

Lo rileggo:

« *Articolo unico.* È stanziata la somma di lire cinquantamila nel bilancio di prima previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1880 in apposito capitolo n° 43 bis col titolo:

« Partecipazione italiana all'esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino. »

**LUZZATTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**LUZZATTI.** Quantunque io abbia già detto altre volte alla Camera che ho molti dubbi intorno al valore tecnico ed economico di queste esposizioni internazionali, le quali si succedono con tanta frequenza, senza ripetere ora ciò che ho dimostrato in altre occasioni, io pregherei l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di dichiarare, prima che si passi alla votazione del disegno di legge, quali sieno

i suoi intendimenti intorno a questa esposizione, al modo con cui vi parteciperà l'Italia, con quali criteri noi figureremo in questa mostra speciale internazionale; se essa abbia una tale importanza da legittimare questa spesa, e (poichè giunge così tardi questa domanda alla Camera) se l'Italia abbia tempo di prepararsi convenientemente.

Sono tutte informazioni, le quali non accennano all'intendimento di votar contro, ma si domanda qualche schiarimento prima di dare il nostro voto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.** L'onorevole Luzzatti sa che di esposizioni come questa che avrà luogo tra poco a Berlino, non se ne sono fatte negli anni scorsi. Esposizioni speciali di prodotti della pesca, e di arnesi per la pesca, da molti anni non sono state fatte in nessun paese. Adesso se ne fa una a Berlino, e concorreranno ad essa quasi tutti i paesi d'Europa, molti paesi d'Asia e fino anche dall'estremo Giappone e dall'Africa; vi concorreranno pure parecchi Stati dell'America; talmentechè tutto assicura che riuscirà una esposizione molto importante.

Come l'onorevole preopinante può rilevare dal programma pubblicato dal Comitato di Berlino, si può essere certi che tanto dal punto di vista della industria della pesca, quanto dal punto di vista scientifico, tutti i paesi trarranno profitto da questa mostra; e l'Italia ha creduto suo debito di concorrervi, per l'utile che potrà conseguirne, sia col mettere in mostra i proprii prodotti, sia col trar partito dagli esempi dei prodotti altrui.

E l'onorevole Luzzatti, che è amante del decoro del proprio paese, si tenga sicuro che l'Italia sarà degnamente rappresentata. Noi esporremo 12 collezioni di animali acquatici, 9 delle quali tratte dai principali Musei d'Italia, e 3 appartenenti a privati. Noi metteremo in mostra larghissima copia di coralli greggi e lavorati; andranno a Berlino non meno che 20 vetrine di lavori in corallo, in tartarughe e in conchiglie; ma specialmente di corallo.

Le case principali d'Italia che attendono a queste industrie hanno fatto a gara perchè i loro prodotti ottengano estesa riputazione per mezzo della mostra di Berlino. E varie case di Napoli, di Sicilia, di Livorno, di Genova e specialmente di Torre del Greco, hanno spedito, come dissi, coralli tartarughe e via discorrendo.

In quella mostra saranno esposti i modelli delle varie pescagioni, talune delle quali possono quasi dirsi una specialità in Italia, come quelle del tonno e del pesce spada. Vi saranno esposti i modelli delle barche che fanno queste pesche speciali, gli

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

apparecchi che si usano nelle valli di Comacchio, e quelli che si adoperano a Taranto ed in altri luoghi dove si fa allevamento d'ostriche.

Manderemo pure alla mostra di Berlino una raccolta di opere scientifiche sulla pesca, scritte da italiani. Inoltre il Ministero ha fatto compilare espressamente per questa occasione, una bibliografia italiana della pesca. Ed è ormai già compiuta la stampa del catalogo degli oggetti che si mandano all'esposizione, preceduto da una pregevole monografia volta ad illustrare il catalogo stesso e le condizioni generali della pesca in Italia.

Noi possiamo essere sicuri che dal confronto che si farà in questa Mostra delle diverse industrie, e dai modi con cui esse sono esercitate ne' vari paesi, nonchè dei libri che saranno esposti, degli oggetti grezzi e lavorati, dei pesci conservati, dei pesci freschi che saranno esposti a Berlino, noi potremo trarre non piccolo profitto per le nostre industrie ed anche per le nostre esportazioni. È possibile e forse probabile che, in seguito alla parte importante che rappresenterà l'Italia in tutte o quasi tutte le sezioni della Mostra, la nostra industria della pesca e quelle che ad essa si attengono, riescano a procacciarsi nuove sorgenti di guadagno; è poi fuori di dubbio che grande utilità potranno averne anche presso di noi gli studi scientifici.

La spesa di 50,000 lire, ne converrà l'onorevole Luzzatti, è relativamente discretissima. Noi siamo sicuri, per quanto si può esser sicuri delle cose di questo mondo, di non dover oltrepassare quella cifra. Abbiamo già fatto col cavalier Cirio, che ha rapporti continui colla Germania ed una rappresentanza stabile a Berlino, una convenzione *à forfait*, per cui egli eseguirà il trasporto fino a Berlino, il disimballaggio, il collocamento e la custodia degli oggetti nei locali della esposizione e, a suo tempo, il rimbollaggio e la rispeditura in Italia per una somma determinata, la quale non sarà in verun caso oltrepassata. E ciò che rimane delle 50,000 lire, pagate le spese assunte dal cavaliere Cirio, sarà, a nostro credere, sufficiente per tutto il resto.

Abbiamo avuto, è vero, poco tempo per prepararci; ma assicuro l'onorevole preopinante e la Camera che per l'attività grandissima che si è messa dal mio Ministero per far degnamente figurare il paese in questa mostra, noi abbiamo oramai la certezza che l'Italia figurerà a Berlino in modo per ogni rispetto onorevole. E siamo debitori di ciò che si è fatto in pochissimo tempo non solo all'energia del direttore dell'industria, l'egregio commendatore Romanelli, che all'ingegno accoppia un'inesauribile operosità, ma anche al professore Targioni-Tozzetti, cui fu affidato l'ufficio di nostro commissario

e quindi la direzione della sezione italiana dell'Esposizione; al professore Giglioli, al professore Pavese e ad altri, i quali andranno a Berlino sia per cooperare all'ordinamento della nostra sezione, sia per eseguire uno studio completo dell'importante Esposizione. E la presenza di questi uomini, che hanno già scritto opere egregie su queste materie della ittologia e della pesca, che sono già abituati a somiglianti esposizioni, ci garantisce quello che noi tutti desideriamo, cioè che la nostra partecipazione alla mostra di Berlino non sarà meritevole di censura per nessun riguardo.

Dopo queste spiegazioni spero che l'onorevole Luzzatti potrà dichiararsi soddisfatto. Io sono poi disposto a darne altre se occorrerà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI. Non per intrattenere più a lungo la Camera, il che non è mio costume, ma per la gravità dell'argomento, dovrò fare ancora alcune osservazioni. Anzitutto io devo ripetere qui un'opinione che ho espressa più volte in questa Camera. Se noi fossimo una nazione molto ricca, che potesse provvedere a tutti i bisogni nostri e anche a queste esposizioni che rappresentano la parte di lusso della economia nazionale, io vorrei che si facesse tutto; ma quando vedo che i nostri gabinetti di fisica, di chimica, nelle Università e negli istituti tecnici, mancano dei mezzi necessari ad utili esperienze e ad utili lavori; quando io vedo che, pochi mesi fa, in questa Camera, noi abbiamo discusso acutamente per vedere se si dovessero rifiutare o consentire al bilancio del Ministero di agricoltura 23 mila lire, le quali erano destinate (notatelo bene, o colleghi) a promuovere l'incremento delle nostre scuole d'arti e mestieri, mi pare che v'è un po' di contraddizione fra le 50 mila lire d'oggi, le 100 mila lire di domani, le 800 mila lire di qualche tempo fa che si domandano per concorrere a queste esposizioni internazionali, e la parsimonia con cui dobbiamo misurare, per le condizioni delle nostre finanze, questi altri sussidi indispensabili. Prima di esporre ciò che noi abbiamo fatto, cerchiamo di accrescere e migliorare le nostre produzioni: è allora che potremo figurare. Già non vi è dubbio che queste esposizioni soverchiano i bisogni e sono diventate una moda.

Per prendere parte a tali mostre internazionali degnamente, intanto cerchiamo d'accrescere la massa del nostro sangue, di esplicitare i nostri progressi economici; penseremo poi a metterli in mostra.

I progressi altrui li possiamo sempre studiare anche con meno di 50 mila lire. Basta mandare

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

qualche uomo competente a queste mostre per vedere che cosa vi sia di veramente utile; e quello che è veramente utile si riduce sempre a ben poco.

Ma ho premesso di lasciar da parte tutte queste considerazioni, che sarebbero pregiudiziali; dal momento che il Governo ha preso l'impegno, per ragioni forse anche politiche che io rispetto, che l'Italia non manchi alla nuova mostra di Berlino, non insisto su questo punto.

Ma è su due altri punti, sui quali io vorrei che il Governo e la Camera prendessero una deliberazione. L'uno è la spesa; l'altro una contraddizione evidente che appare tra queste esposizioni e la tassazione daziaria di tutti gli articoli, di tutte le materie che riguardano le nostre importazioni in Germania. Mi spiegherò sull'uno e sull'altro punto.

Io ho sempre veduto che in queste esposizioni i ministri domandano delle somme modeste, ma poi, a cosa fatta, si mettono innanzi con nuovi disegni di legge per maggiori spese. La esposizione marittima di Napoli, in cui v'era anche la pesca, tutti sanno quante code ha lasciate dietro di sé.

Ora la Camera deve fermamente esprimere la sua volontà in ciò, e prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; il quale non è stato abbastanza esplicito su questo punto, perchè dice che spera con 50 mila lire di potere provvedere interamente alle spese di tale esposizione. Ma noi non dobbiamo soltanto accontentarci di questa speranza, dobbiamo avere la certezza: perchè io sentirei un vero rimorso a dare un voto, il quale implicasse alcune spese ulteriori, non parendomi che l'argomento corrisponda all'utilità reale.

Quindi su ciò la Camera deve prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro (che vorrei più esplicite di quello che non siano state), che si commisurino le spese in guisa da non oltrepassare le 50 mila lire. L'esperienza del passato ci deve rendere un poco dubbiosi sull'avvenire.

Ma, oltre a questo punto, ve ne ha un altro, ove a me pare che la Camera non voterebbe queste 50 mila lire, lasciatemi dire la parola, con dignità, se non interloquisse un poco. Voi vi ricordate che noi abbiamo votato, tutti sospirando, e tutti con una rassegnazione che pareva quasi l'impulso della necessità (certo non era l'impulso della persuasione) il trattato di commercio colla Germania. In questo patto i coralli (di cui l'onorevole ministro ci parla con tanto amore, e che sono una delle industrie nostre più care, uno degli interessi più cospicui delle nostre esportazioni) e tante sostanze alimentari sono colpiti duramente dalla tariffa tedesca.

Noi abbiamo protestato con un ordine del giorno,

che io ho avuto l'onore di proporre, e che la Camera ha votato quasi all'unanimità.

Ora, o signori, non vi è una contraddizione stridente tra il pensiero che invita a Berlino i popoli di tutto il mondo per questa grande gara dei prodotti internazionali e le tariffe altissime, le quali impediscono poi alle esportazioni di portarsi sui mercati tedeschi? A me pare che una contraddizione maggiore non vi potrebbe essere. Sta bene che i popoli studino; e questo lo possono fare anche a casa propria, e con quelle pubblicazioni tecniche larghissime, copiosissime, che oggidì tengono il posto delle esposizioni in gran parte. Perchè una volta queste esposizioni erano una vera necessità, quando la tecnologia non era così diffusa, ma oggi non vi è un argomento, non vi è una scoperta, non vi è un processo tecnico, il quale si riveli, o si determini in un punto del globo, che, dopo poco, non sia conosciuto in tutti gli altri paesi.

Quindi queste esposizioni, se sono un inventario che si tiene ogni dieci, venti anni per verificare colle osservazioni dirette, i progressi fatti, esse hanno una certa importanza; ma altrimenti non sono altro che un mezzo con cui le città che hanno bisogno d'attirare forestieri, raggiungono questo scopo a spese di tutti i Governi del mondo. Lasciamo pure da parte questo punto; ma domando se il Governo italiano, il quale concorre con 50,000 lire a quest'esposizione della pesca internazionale, debba cogliere tale occasione per cercare di persuadere il Governo tedesco a ribassare alcuni altissimi diritti doganali.

Noi pigliamo in parola la Germania, accettiamo questa gara internazionale; tutti i popoli producano i risultati dei loro studi, del loro lavoro; tutti mostrino i loro pregi, riscontrino i progressi dell'uno con quelli dell'altro, poichè in tal guisa modereranno il loro orgoglio ed acquisteranno il sapere che deriva dall'osservazione; ma dopo che si sarà ottenuto questo risultato, se a tanta luce diffusa sarà opposto il corpo opaco d'una barriera daziaria, la quale impedisca le esportazioni, avremo fatto una cosa inutile. Se il Governo italiano non affronterà subito la questione, l'incontrerà gravissima l'anno venturo quando saremmo costretti a metterci in una gara di tariffe di rappresaglia colla Germania se essa non s'induce a portare alcune modificazioni alla sua durissima legislazione daziaria contro le nostre esportazioni, come ho dimostrato analiticamente un'altra volta in quest'Aula.

Pregherei quindi il Governo di cogliere l'occasione di quest'esposizione di Berlino per veder modo d'ottenere qualche risultato. Il pensiero che ha bandito l'esposizione di Berlino, è un pensiero

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

di concorrenza, un pensiero di pace, un pensiero di libertà. Ebbene questo pensiero si traduca in atto, e le opere dei Governi corrispondano alla loro dichiarazione. (*Benissimo! Bravo!*)

**MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se fossimo ricchi, diceva l'onorevole Luzzatti, intenderei che l'Italia facesse questa spesa. E dopo aver detto ciò si lagna che altra volta la Camera abbia negato un'altra spesa, che egli reputa e reputo anch'io necessaria ed urgente. Ebbene, dirò all'onorevole Luzzatti che quando si ricevette la circolare con cui il Comitato di Berlino invitava tutte le nazioni a concorrere a questa esposizione, il Governo italiano, sacrificando alla ragione dell'economia (alla quale dobbiamo troppo spesso far dei gravi e dolorosi sacrifici), non assecondò l'invito, e si limitò a porgere ringraziamenti.

Ma più tardi il ministro ha pensato che a noi conviene partecipare a questa esposizione, e una delle ragioni che a ciò lo persuasero è precisamente quella che ha scosso molto le fibre dell'onorevole Luzzatti. Si è voluto cioè dar prova di amicizia alla Germania, non solo per la simpatia che quel grande paese ci ispira, ma eziandio per avere maggior diritto di domandare che si tenga conto dei nostri interessi, e si abbia ad essi il dovuto riguardo, anche, fra le altre materie, in quella delle tariffe doganali; tanto più che la elevatezza dei nuovi dazi tedeschi forma veramente contrasto col pensiero da cui fu ispirato il disegno dell'esposizione internazionale di pesca.

Del resto, l'onorevole Luzzatti può essere sicuro che il Governo avrebbe fatto ad ogni modo e farà tutto il possibile perchè le tariffe doganali germaniche siano meno onerose per l'Italia, e coglierà ogni opportuna occasione per far premure in proposito. È questo un sentimento diviso da tutti e, non dubiti l'onorevole Luzzatti, il Governo farà il suo dovere.

Abbiamo creduto di dovervi proporre questa spesa, malgrado che tante altre non meno urgenti se ne sono rifiutate, anche per il motivo a cui ha fatto allusione l'onorevole Luzzatti, per un motivo di convenienza.

Quest'esposizione non somiglia alle tante che si fanno quasi tutti gli anni, in tutti i paesi, ma è una mostra speciale d'indole affatto nuova, e dalla quale l'industria non meno che la scienza possono trarre non piccolo profitto. Non mi par dubbio quindi che valesse la pena di farvi partecipare anche l'Italia.

D'altronde il Comitato di quest'esposizione ha mostrato una premura speciale perchè l'Italia vi partecipasse, l'illustre uomo che rappresenta la Germania fra noi, ha agevolato moltissimo gli accordi

col Comitato stesso affinchè noi, nei pochi giorni di tempo che abbiamo avuto per prepararci, potessimo ottenere, come ottenemmo, tutte le maggiori facilitazioni possibili.

Quando fu presentato questo disegno di legge innanzi alla Camera avevamo ancora qualche dubbio di poter colorire il disegno che avevamo in mente, adesso possiamo assicurare alla Camera che il nostro concetto è stato superato dal fatto; noi manderemo non solamente quello che da principio avevamo divisato, ma spediremo, anzi abbiamo in gran parte già spedito, tali e tanti oggetti, da esser sicuri che l'Italia otterrà viva lode.

Il Comitato di Berlino, che aveva già ripartito fra i diversi Stati l'edificio destinato all'esposizione, ci ha concesso, appena ne facemmo richiesta, locali più ampi e meglio situati di quelli che ci erano dapprincipio assegnati. Avemmo già dal Comitato l'affidamento di tutte le possibili agevolazioni. Concludo ripetendo che non ci pentiremo sicuramente d'esserci sobbarcati a questa spesa, e creda pure l'onorevole Luzzatti che il Governo nulla ometterà per non oltrepassare la cifra stabilita.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, metterò dunque ai voti l'articolo.

**LUZZATTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**LUZZATTI.** Io prenderei atto delle dichiarazioni del ministro, le quali, su per giù, consentono con le mie osservazioni; proporrei però un ordine del giorno il quale desse a queste dichiarazioni del ministro una maggiore solennità, e avessero un valore anche verso l'estero.

Io credo che quando si tratta di questioni internazionali, specialmente di trattati commerciali, sia molto importante che il ministro non parli soltanto in nome del Governo, ma anche ottenga l'unanime assentimento della Camera, che lo conforti a perseverare nei suoi propositi; e abbiamo delle felici esperienze su ciò nel nostro Parlamento. Però io proporrei questo ordine del giorno.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Lo legga.

**LUZZATTI.** Devo leggere?

**PRESIDENTE.** Lo leggerò io.

L'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti è concepito in questi termini:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro d'agricoltura e commercio che la spesa non oltrepasserà le lire 50,000, e che il Governo coglierà questa occasione per insistere vivamente sul ribasso della tariffa daziaria germanica sui prodotti italiani. »

Domando alla Commissione ed all'onorevole ministro se accettino quest'ordine del giorno.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

**MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io accetto ben volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**MOLFINO.** (*Della Commissione*) La Commissione lo accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti innanzitutto l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti, accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro, di cui testè ho dato lettura.

Chi approva l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge:

« È stanziata la somma di lire cinquantamila nel bilancio di prima previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1880 in apposito capitolo, n° 43 bis, col titolo:

« Partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di prodotti e strumenti da pesca a Berlino. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

In altro momento si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER VENDITA DELLA MINIERA DI MONTEPONI IN SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** Ora procediamo alla discussione del disegno di legge per vendita della miniera di Monteponi in Sardegna e transazione delle questioni vertenti colla società affittuaria.

Si dà lettura del disegno di legge.

(*Il segretario Quartieri dà lettura dell'articolo unico.*) (V. Stampato, n° 22.)

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico.

Lo rileggo:

« È approvata la convenzione stipulata il 22 dicembre 1879 fra le finanze dello Stato e la società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi presso Iglesias in Sardegna, avente per oggetto la vendita di quella miniera alla stessa società colla transazione di tutte le questioni dipendenti dal contratto di affitto 6 giugno 1850. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge si farà la votazione a scrutinio segreto in altro momento.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: FACOLTÀ ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI PROLUNGARE I TERMINI DEL PAGAMENTO DEI PRESTITI FATTI AI MUNICIPI.

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione del disegno di legge che ritorna dall'altro ramo del Parlamento: Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di prolungare i termini del pagamento dei prestiti fatti ai municipi.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone questo disegno di legge.

**QUARTIERI,** *segretario,* legge l'articolo. (V. Stampato, n° 62-A.)

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione dell'articolo unico di cui do nuovamente lettura:

« Il termine stabilito dall'articolo 21 della legge del 17 maggio 1863, n° 1270, per l'ammortamento dei mutui che si concedono dalla Cassa dei depositi e prestiti, potrà estendersi ad anni 35, quando il mutuo si faccia ai comuni per estinguere passività contratte a condizioni straordinariamente onerose, ed a giustificare questo maggior termine concorrano circostanze eccezionali da valutarsi dal Consiglio permanente d'amministrazione nel deliberare la concessione del prestito. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione...

**MAGLIANI,** *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

#### PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE COL CONTE FÈ D'OSTIANI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI AD USO DELLA LEGAZIONE ITALIANA AL GIAPPONE.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Mi onoro di ripresentare alla Camera un disegno di legge per approvazione di una convenzione col conte Fè d'Ostiani per lavori di costruzione di edifici ad uso della legazione italiana al Giappone. (V. Stampato, n° 79.)

È un disegno di legge già presentato nella Sessione precedente, ma non discusso.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole signor ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge per approvazione della convenzione col

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

conte Fè d'Ostiani per lavori di costruzione e di edifici ad uso della Legazione italiana al Giappone.

Tale disegno di legge sarà stampato e mandato agli uffici.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIEGATI DEI CESSATI CONSIGLI DEGLI OSPIZI NELLE PROVINCIE MERIDIONALI.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla discussione dell'altro disegno di legge inserito all'ordine del giorno: Disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali. Si dà lettura del progetto.

**QUARTIERI, segretario.** (*Legge il disegno di legge.*)

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

**CAVALLETTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**CAVALLETTO.** L'onorevole ministro dell'interno, nel proporre alla Camera questo disegno di legge, nella sua relazione scrisse le seguenti parole:

« Le disposizioni del progetto di legge che ho l'onore di presentare alla vostra approvazione traggono origine dalla necessità di porre riparo allo stato irregolare nel quale una classe di impiegati venne a trovarsi per effetto della legge 3 agosto 1862. »

La Camera, riconoscendo la giustizia di questa proposta, già la approvò, e se ora torna nuovamente dinanzi a noi questo disegno di legge, non è che pel fatto, che essendosi chiusa la Sessione, non potè essere dal Senato votato; ma io domando all'onorevole ministro dell'interno, quando una o più classi di altri impiegati, oltre quelli presi ora in considerazione, per effetto delle nuove leggi trovansi in uno stato irregolare, in uno stato di sofferenza, non è giustizia che si provveda a tutti cotesti impiegati?

Sono i soli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali, che per effetto della detta legge furono posti in una condizione irregolare, in uno stato di sofferenza, o non ve ne sono di altre classi, e in altre parti del regno, che furono ridotti in causa di nuove leggi a consimili situazioni di irregolarità e sofferenza? La giustizia distributiva, l'assoluta imparzialità non dovrebbe imporre al Ministero di provvedere anche ad altre classi d'impiegati, se ve ne fossero, che avessero diritto ad eguale riguardo, a consimile provvedimento?

Io da molto tempo e in occasione della discussione di parecchi bilanci ho propugnato la causa di una classe d'impiegati per la quale ancora il Go-

verno nazionale non ha provveduto, ed è la classe degli assistenti stradali provvisori delle provincie venete, i quali quando erano resi inabili, o per infermità, o per altre cause, e venivano a cessare dal servizio, siccome avevano titolo d'impiegati provvisori, il Governo austriaco non li abbandonava, ma li collocava a riposo con pensione, mediante speciali risoluzioni sovrane. Il Governo italiano invece a questi impiegati rifiuta ogni provvedimento quando sono incapaci di ulteriore servizio, e peggio ancora, quando vengono a morire, rifiuta la pensione alle loro vedove. Non pare all'onorevole ministro dell'interno che la giustizia distributiva, l'imparzialità ci impongano il dovere di provvedere, anche a questa classe d'impiegati?

Io gli faccio quest'osservazione, raccomandandogli di consigliare il suo collega, il ministro dei lavori pubblici, a presentare una disposizione legislativa che provveda agli impiegati ai quali io ho accennato; e questo provvedimento legislativo è doveroso, perchè nel 1859, quando si parificarono gli assistenti stradali provvisori della Lombardia, in forza della legge del 1859 sulle opere pubbliche, questi impiegati furono tutti parificati agli assistenti misuratori del Genio civile, con diritto a pensione per essi e per le loro vedove.

E se poi gli assistenti stradali provvisori veneti non poterono essere ammessi a questo beneficio, perchè la nuova legge del 1865 sui lavori pubblici non poteva stabilire disposizioni che si sarebbero allora riferite ad impiegati che appartenevano ad un impero straniero, ora che felicemente le provincie venete furono sottratte a quel Governo straniero ed aggregate alla nazione e alla patria comune, è di tutta giustizia che il Governo italiano tratti i veneti come trattò nel 1859 i lombardi.

C'è un'altra classe d'impiegati per la quale non si è preso alcun provvedimento, ed è quella degli ispettori sanitari governativi, che, secondo il sistema austriaco, avevano l'ispezione degli stabilimenti termali.

Questi impiegati avevano nomina governativa ed erano pagati con le tasse che il Governo imponeva sui rispettivi stabilimenti termali. La legge italiana sulla sanità pubblica e sull'ordinamento sanitario sopprime e rese facoltative e libere queste ispezioni e ne venne di conseguenza che qualche ispettore sanitario governativo cessò dall'ufficio dopo lungo servizio e fu privato dell'emolumento che percepiva senza che il Governo abbia in qualche modo provveduto a dargli la pensione.

Io credo che, secondo la vera giustizia, queste cose dovrebbero essere prese in considerazione, e dovrebbero provvedere anche a questi impiegati che

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

per effetto delle nuove leggi italiane furono posti in uno stato irregolare, come quelli dei quali tratta il presente disegno di legge, e che pure trovansi in sofferenza forse maggiore. La giustizia e la legge devono essere uguali per tutti.

Io attendo la risposta del signor ministro dell'interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io ricordo perfettamente che già in altre circostanze l'onorevole Cavalletto ha raccomandato la sorte degli assistenti stradali delle provincie venete, ed ha a loro favore reclamato un provvedimento in nome della giustizia, e quasi direi dell'umanità.

Questo provvedimento non spetta al dicastero che mi è affidato, onorevole Cavalletto; ma io non mancherò di richiamarvi l'attenzione del ministro dei lavori pubblici, avvertendolo come esso abbia nuovamente formato oggetto di vivissime e replicate istanze dell'onorevole Cavalletto. La cosa può forse appartenere alla mia amministrazione per ciò che riguarda gli ispettori degli stabilimenti termali; ma io dichiaro che ho ignorato fino ad oggi che esistessero gli impiegati indicati dall'onorevole Cavalletto e pei quali occorre un provvedimento. Io avrò cura d'informarmene, e se l'onorevole Cavalletto vorrà darmi qualche lume in proposito, sarò sollecito di studiare la questione; e provvederò secondo giustizia. Spero che l'onorevole Cavalletto vorrà contentarsi di questa mia dichiarazione.

**CAVALLETTO.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, e mi dichiaro per ora soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

« Art. 1. Gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali ed ora addetti al servizio di vigilanza e di tutela delle Opere pie presso gli uffici delle prefetture, sono reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attivazione della legge 3 agosto 1862.

« Art. 2. Il decreto reale del 20 agosto 1864 è revocato, salva la disposizione contenuta nell'articolo 7.

« I suddetti impiegati saranno collocati a riposo o richiamati a servizio dello Stato nell'amministrazione dell'interno.

« Art. 3. Gli impiegati collocati a riposo avranno diritto a liquidare la loro pensione in base alle leggi preesistenti nelle provincie meridionali, o alla legge 14 aprile 1864.

« Per il computo della pensione gli stipendi inferiori a lire 1200 s'intenderanno aumentati di un quarto. Gli stipendi superiori fino a lire 3000 s'intenderanno aumentati di un quinto. »

« Lo stesso diritto è accordato agli impiegati, che, riconosciuti idonei dai Consigli provinciali nel 1862, vennero posteriormente collocati a riposo, ammettendoli alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai criteri accennati di sopra.

« Art. 4. Al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle provincie, salvo rimborso mediante ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le opere pie della provincia, il cui importo verrà iscritto nella parte attiva del bilancio provinciale.

« I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

« Per contrario sono aboliti quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive congregazioni di carità con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi. »

**BAJOCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BAJOCO.** Pregherei l'onorevole relatore di dare qualche schiarimento sul secondo inciso di questo articolo che riguarda i ratizzi.

Questo mio desiderio viene giustificato dacchè nell'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 25 gennaio, l'onorevole senatore Zini sollevò dei dubbi sulla interpretazione da darsi a quest'articolo, tanto più poi che nella relazione non si era fatto alcun cenno di tali dubbi suscitati dall'onorevole senatore Zini.

**COSTANTINI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COSTANTINI, relatore.** Io ringrazio l'onorevole Bajocco che mi porge occasione di chiarire in questo ramo del Parlamento un equivoco in cui mi sembra siasi incorso nell'altro. Ricordo bene che la ragione del rinvio di questo disegno di legge in Senato fu appunto quella accennata dall'onorevole Bajocco, vale a dire i dubbi mossi dall'onorevole senatore Zini intorno all'interpretazione da darsi al secondo capoverso di questo articolo. L'onorevole senatore Zini credette che la disposizione consacrata in esso potesse applicarsi ai ratizzi imposti ai comuni siciliani dai regi decreti del 7 agosto 1834 e 16 maggio 1853 a favore degli stabilimenti di beneficenza di Sicilia. Ma questo è un errore di fatto; è un puro e semplice equivoco.

I ratizzi di cui si parla in questa disposizione non gravano i comuni, ma le opere pie; non nascono dai decreti del 1834 e del 1853, ma dal

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

decreto del 4 giugno 1818 e dalle disposizioni organiche del 20 maggio 1820; non concernono infine le provincie di Sicilia, ma le provincie meridionali continentali, che nell'antico reame di Napoli si chiamavano di qua dal Faro.

Ho appena mestieri di soggiungere che se nella relazione io non feci alcun cenno di tale questione, ciò avvenne appunto perchè i ratizzi dei comuni siciliani non hanno nessunissima relazione con quelli, che sono contemplati dalla presente legge.

Quanto poi alla disposizione in sè, che fu pure oggetto di osservazione, non nego che la proposta ministeriale, anzi le due proposte, portavano la disposizione dell'abolizione dei ratizzi, meno pel caso del servizio delle pensioni.

Nel seno della Commissione questo principio fu lungamente discusso; e sebbene non si disconoscessero i motivi che avevano determinato il Ministero a proporre quella disposizione, nondimeno si ritenne che almeno in linea provvisoria questi ratizzi dovessero conservarsi, parendoci grave da una parte il sopprimere con un tratto di penna delle fonti cospicue di entrata per molti stabilimenti, e non bastandoci il cuore dall'altra di strappare il pane dalla bocca di molti disgraziati.

A queste conclusioni la Commissione fu pure indotta da un ordine superiore di considerazioni.

Noi siamo in presenza della riforma della legge generale sulle opere pie. Questa necessità è stata più di una volta riconosciuta e proclamata anche in Parlamento.

Non parve quindi opportuno in una legge, dirò così, incidentale come questa, di toccare una questione gravissima; credemmo più conveniente di riserbarla alla discussione della riforma generale.

Parmi che queste brevi considerazioni bastino a dileguare le dubbiezze, cui accennava l'onorevole mio amico Bajocco, e a giustificare completamente la disposizione della legge.

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Lo rileggo:

« Al pagamento delle pensioni di riposo si provvederà dalle provincie, salvo rimborso mediante ratizzi proporzionati alla rendita lorda di tutte le opere pie della provincia, il cui importo verrà inscritto nella parte attiva del bilancio provinciale.

« I ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza provinciali, circondariali e consortili sono mantenuti.

« Per contrario sono aboliti quelli destinati a sussidi fissi ad individui bisognosi, il cui carico passerà alle rispettive congregazioni di carità con facoltà di rivederne ed emendarne gli elenchi. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Gli impiegati, richiamati in servizio dello Stato, saranno collocati nella prima, seconda o terza categoria, secondo il giudizio che verrà di loro formulato da apposita Commissione, da istituirsi per decreto reale.

« Gli impiegati richiamati in servizio avranno tutti un avanzamento che importi un aumento dell'attuale loro stipendio, non minore di lire 300 e non maggiore di lire 1000. »

(È approvato.)

« Art. 6. Finchè gli impiegati, i quali non abbiano ottenuto il trattamento di riposo, non siano stati definitivamente collocati, saranno chiamati a prestar servizio straordinario con stipendio non inferiore a quello da essi ora percepito, e dietro il pagamento delle indennità di tramutamento, ove occorra, a termini di legge.

« È autorizzato all'uopo lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno della somma di lire 2000. »

(È approvato.)

« Art. 7. Agli impiegati richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, si considererà come utile pel conseguimento della pensione il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i Consigli degli ospizi.

« Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei Consigli degli ospizi, o che per contrario da queste ultime passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie o dei comuni, prima o dopo la legge del 3 agosto 1862, e che non ottennero fin qui il collocamento a riposo, semprechè possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

« La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo il disposto dell'articolo 4, in ragione della somma totale degli stipendi, che lo Stato, le provincie e i comuni avranno corrisposto. »

(È approvato.)

« Art. 8. *Disposizione transitoria.* La rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico col prodotto della ritenuta del 2 e mezzo per cento pel Monte delle pensioni degli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, a misura che cesserà il servizio delle pensioni, andrà a vantaggio delle provincie rispettive, coll'obbligo di destinarne il prodotto in opere di pubblica beneficenza. »

(È approvato.)

Anche di questo disegno di legge si farà più tardi la votazione a scrutinio segreto.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TITOLI RAPPRESENTATIVI DEI DEPOSITI BANCARI.**

**PRESIDENTE.** Ora viene la discussione del disegno di legge per disposizioni riguardanti i titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Come la Camera sa, questo disegno di legge di iniziativa ministeriale, fu già esaminato dalla Commissione, la quale ne riferì il 20 giugno 1879. L'onorevole ministro delle finanze nella tornata del 27 febbraio 1880 domandò che la Camera ripigliasse questo disegno di legge allo stato di relazione, presentando però contemporaneamente un nuovo testo, nel quale si contengono modificazioni a parecchi articoli proposti dalla Commissione. Per la qual cosa ritengo che il testo da ultimo presentato dall'onorevole ministro delle finanze, debba considerarsi come una serie di emendamenti alle proposte della Commissione. Si darà pertanto lettura del disegno di legge della Commissione.

**QUARTIRRI, segretario. (Legge)**

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda di parlare si procederà alla discussione degli articoli.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo 1 della proposta di legge della Commissione...

**SIMONELLI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SIMONELLI, relatore.** L'articolo 1 differisce dall'articolo proposto dall'onorevole ministro in quanto...

**PRESIDENTE.** Attenda un momento, onorevole Simonelli.

**SIMONELLI, relatore.** Va bene.

**PRESIDENTE.** L'articolo 1 della proposta della Commissione, è così concepito:

« I libretti di conto corrente, di risparmio ed i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da case bancarie e dagli istituti di credito debitamente riconosciuti sono regolati dalle seguenti norme. »

Il nuovo articolo, o dirò meglio, l'emendamento che il ministro delle finanze propone a questo articolo primo risulta nei termini seguenti:

« I libretti di conto corrente, di risparmio e i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi dagli istituti di credito, debitamente riconosciuti, sono regolati dalle seguenti norme. »

Per il che si vede, che l'emendamento dell'onorevole ministro starebbe nella soppressione di queste parole che sono nell'articolo primo della proposta della Commissione: *da case bancarie e...*

**SELLA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**SIMONELLI, relatore.** Cedo la mia volta all'onorevole Sella.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Io desidero solo di sottoporre alla Camera ed alla Commissione una osservazione: quella cioè che gli stabilimenti i quali hanno maggiore occasione di rilasciare dei libretti di risparmio, perchè sono in maggior contatto con gli operai, non sono nè le case bancarie, nè gli istituti di credito: sono bensì gli stabilimenti industriali.

**LUZZATTI.** Domando di parlare.

**SELLA.** Ed infatti credo che conoscerete tutti dei grandi stabilimenti industriali in cui si rilasciano dei libretti a favore degli operai, i quali vogliono accudire al risparmio. Con la istituzione delle Casse di risparmio postali la importanza di questi libretti dati dagli istituti industriali credo sia diminuita; ma siccome è sempre necessario per il libretto della Cassa postale che il deposito fatto dall'operaio sia di una lira, e tutti quelli i quali hanno visto dei pagamenti agli operai sanno che qualche volta l'operaio, l'operaia, il giovane, la giovane, rilasciano i 10 soldi, i 15 soldi, e non arrivano ai 20, così io raccomanderei alla Commissione di esaminare se non convenga, per ciò che riguarda i libretti di risparmio, di comprendere, fra gli stabilimenti a cui la legge si riferisce, anche quelli industriali. Perchè ora se ci riferiamo proprio al risparmio popolare, ripeto, non sono nè gli istituti di credito, nè le case bancarie che abbiano occasione di trovarsi in contatto cogli operai, ma sono gli stabilimenti industriali.

Prendete i grandi stabilimenti metallurgici, le grandi miniere, lì sì che c'è contatto cogli operai. Quindi se si vuole prendere una disposizione riguardo a questi istituti speciali, a mio credere, non bisogna dimenticare gli stabilimenti industriali.

Vedrà la Commissione se la questione sia da risolversi all'articolo 1, oppure nel capitolo B, laddove si parla dei libretti di risparmio.

Io mi limito a raccomandare questo pensiero degli stabilimenti industriali all'attenzione della Commissione e del Governo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

**LUZZATTI.** Io consento pienamente nel pensiero testè esposto dall'onorevole Sella.

Fra le forme più essenziali del risparmio oggidì vi sono appunto le Casse nelle officine; in Francia somme cospicue figurano raccolte in questa guisa

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Potrebbe sorgere qualche difficoltà se si trattasse di confondere tutti questi titoli insieme, permettendone l'emissione agli stabilimenti industriali, non solo per i libretti di risparmio, ma anche per il credito.

Ora, siccome ognuno di questi titoli ha la sua importanza specifica ed economica, non sarebbe conveniente di eliminare dall'articolo 1 quelle parole: « emessi da case bancarie e dagli istituti di credito debitamente riconosciuti, » lasciando poi che sopra ciascuno di questi titoli si faccia la discussione intorno all'indole degli istituti che hanno facoltà di emetterli? In tal guisa noi votiamo la massima nell'articolo 1, e ci riserbiamo la facoltà di esaminare minutamente le varie proposte della Commissione e del Ministero e quelle che saranno presentate dai nostri colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SIMONELLI, relatore.** La Commissione era pronta a fare buon viso alle considerazioni dell'onorevole Sella; ed è naturale, perchè l'opera della Commissione, riguardo a questo articolo, è stata quella di allargarlo, di dargli maggior forza comprensiva e non poteva rifiutarsi di estendere la disposizione anche ai preziosi risparmi degli operai raccolti dalle casse industriali.

Per altro la Commissione stessa va convinta che la osservazione fatta dall'onorevole Luzzatti possa facilitare assai la discussione che stiamo facendo, e quindi accetta l'emendamento dell'onorevole Luzzatti, che è quello di togliere dall'articolo 1 la enumerazione degli emittenti, escludendo così dal 1° articolo non solo le case bancarie, ma anche gli istituti di credito autorizzati, per poi riportare la enumerazione degli istituti, Anche agli articoli che si riferiscono ai singoli titoli.

**LUZZATTI.** Precisamente.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Luzzatti a condizione però che non si pregiudichi nessuna questione; vale a dire che, rimandando questa discussione ai capitoli speciali, non s'intenda punto respingere la massima nel senso nel quale fu risolta dal disegno in discussione.

*Una voce.* È naturale.

**SIMONELLI, relatore.** Perfettamente. Intendo che le quistioni non vengano pregiudicate: mi pare che questo sia pure il concetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatti, accettato dalla Commissione e dal Ministero, l'articolo 1 sarebbe modificato così:

« I libretti di conto corrente, di risparmio, e i

buoni fruttiferi a scadenza fissa sono regolati dalle seguenti norme. »

**SIMONELLI, relatore.** Bene!

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo primo così emendato.

**SELLA.** Chiedo di parlare.

Vorrei domandare una spiegazione.

Parmi che la legge attuale si proponga di introdurre alcune facilitazioni per i libretti di risparmio e di conto corrente, pei *chèques* e pei buoni fruttiferi; ma si vuol forse togliere qualche cosa al diritto privato?

*Voci.* No.

**SELLA.** Questo credo che non sia intendimento nè della Commissione, nè del Governo. Credo che qui s'intenda dire, che i titoli di cui si parla nella legge attuale, adempiendo le norme prescritte dalle leggi, godranno dei vantaggi da essa legge stabiliti, rispetto al diritto comune. Ma non sarà tolto a due privati, i quali vogliano stabilire fra loro dei libretti di conto corrente, di poterlo fare. S'intende solo che essi non godranno di questi benefici. Come tutti sanno, io non sono troppo esperto nella redazione di leggi; ma prego la Commissione di esaminare un po' se la presente redazione esprima esattamente questo concetto.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Evidentemente l'articolo 1° concepito in termini così generali, cioè senza la indicazione degli istituti che emettono i libretti di conto corrente, avrebbe una portata talmente sconfinata da giustificare il dubbio ragionevolissimo dell'onorevole Sella. Io credo che, volendo accogliere la proposta dell'onorevole Luzzatti, bisogna necessariamente aggiungere a quest'articolo le seguenti parole: « i libretti di conto corrente, ecc., contemplati nella presente legge, ecc., sono regolati dalle seguenti norme. »

Così il disposto della legge sarebbe circoscritto a quegli assegni, *chèques*, ecc., che sono considerati dagli articoli della presente legge, i quali altrimenti avrebbero una portata più generale di quella che sia nell'intenzione del proponente, e della Camera che deve votarli.

Quindi o bisogna risolvere subito le questioni di principio che si sono sollevate in questo articolo primo, o, volendo differirle, bisogna circoscrivere la locuzione dell'articolo 1 alle materie contemplate tassativamente dalla legge.

**GUALA.** Chiedo di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Perciò proporrei che si aggiungessero le parole che ho dette testè, dando all'articolo questa nuova dizione: « i libretti di conto corrente, di risparmio e i buoni fruttiferi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

a scadenza fissa contemplati nella presente legge sono regolati dalle seguenti norme. >

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

**GUALA.** Le ultime parole dell'onorevole ministro delle finanze alludono ad una grossa questione che si è fatta negli uffici fin da quando si è cominciato a discutere la prima volta questo disegno di legge, e più tardi in seno alla Commissione, questione che ci ha diviso, e per la risoluzione della quale eravamo arrivati a determinare ciò che noi intendevamo colle parole *case bancarie* in genere contrapponendole alle altre *istituti debitamente riconosciuti*; questa questione, ripeto, alla quale ha alluso l'onorevole ministro parmi conveniente, con buona venia dei miei colleghi della Camera, che sia discussa subito, tanto più che differendola non si evita.

Ecco la tesi; da una parte notevole di coloro che hanno esaminato la legge nei suoi primi stadii si crede che questa legge debba riguardare unicamente quegli istituti i quali sono debitamente autorizzati, e questa parte dei nostri colleghi si avvicina al criterio del ministro proponente, il quale ancora coll'ultimo disegno testè presentato ha ribadito e confermato questo suo concetto; un'altra parte non meno notevole dei deputati che hanno esaminata la legge crede coll'onorevole Sella che in realtà il principio della libertà debba eminentemente dominare la legge, e quindi questa parte della Camera ha creduto di contrapporre al concetto che pareva troppo restrittivo dell'onorevole ministro, il quale non parlava che di istituti debitamente riconosciuti, l'altro di *case bancarie*; colle quali parole si intendeva di alludere a qualunque privato, od istituto che facesse il commercio bancario.

Ora, o signori, è prezzo dell'opera entrare nella discussione di una legge la quale tratterà indubitabilmente in due o tre articoli questa questione, è prezzo dell'opera risolvere questa grande questione la quale, oserei dire, non è soltanto attinente all'articolo primo, ma è di massima, di principio; imperocchè molti di coloro i quali sono disposti a votare la legge, semprechè essa sia un avviamento, o per lo meno non restringa il principio di libertà, molti di costoro forse si rifiuteranno di votare e di discutere questa legge stessa, se dessa non si considera che come elemento restrittivo al principio di libertà che domina oggi in materia di *chèques*. Ora, io credo conveniente che l'onorevole ministro, il quale mi pare radicalmente contrario alla Commissione in questo concetto, dica le sue ragioni, che la discussione si svolga sopra questo principio che è il fondamento della legge, e che poi, una volta che avremo in un modo o nell'altro risolto il principio...

**PARENZO.** Chiedo di parlare.

**GUALA...** o da concretarsi nel primo articolo, o da concretarsi negli articoli successivi, si passi a discutere il tenore della legge, il quale potrà essere sensibilmente variato dall'indirizzo che la Camera crederà di dare a questo principio, o restrittivo, o liberale, che la Commissione ha creduto di mantenere in contrapposto al disegno ministeriale.

Io non credo di entrare per ora nelle ragioni che militano per l'uno o per l'altro di questi principii, io mi tengo nel campo liberale, cioè sto fra coloro che credono doversi ammettere l'esplicazione più larga, ad uso inglese, dei *chèques*. In Inghilterra, anche fra due privati, si stabilisce il conto corrente, quel conto corrente pel quale chi non ha la opportunità di tenere forti somme in cassa, può mutuarle, per quanto sia un mutuo improprio, come abbiamo detto già anche nella relazione, a chi usa fare questo commercio di danaro, somministrando tutte le garanzie sufficienti per poter fare un commercio così pericoloso. Si deve insomma vedere se valga la pena di mantenere questo sistema inglese...

**SELLA.** Chiedo di parlare.

**GUALA...** oppure se convenga adottare un sistema più restrittivo. Io sto per la prima delle due proposizioni, ma credo inutile di discuterle ora, perchè parmi che debba precedere prima di tutto la votazione, o almeno l'accordo su questo concetto.

Dobbiamo farlo quest'accordo sull'articolo primo, imperocchè la proposta dell'onorevole Sella già allude a questo concetto, oppure dobbiamo aspettare a farlo più tardi? Io credo sia conveniente di discuterlo subito, quindi propongo che il presidente voglia interrogare la Camera se non creda conveniente di discutere subito l'articolo 1 nelle sue due formule, e quando la Camera abbia adottata o l'una o l'altra, procedere poi alla discussione della legge.

**PRESIDENTE.** La discussione è pienamente libera sull'articolo primo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SIMONELLI, relatore.** Se ci sono altri oratori mi riservo di parlare dopo.

**PRESIDENTE.** Allora accorderò facoltà di parlare all'onorevole Parenzo.

**PARENZO.** Pregherei la Camera e l'onorevole ministro di considerare che questo disegno di legge contempla due parti distinte, la parte, dirò così, giuridica e la finanziaria.

Ora, stabilire certe norme generali pei titoli che possono essere emessi da privati, da istituti industriali, da Banche e che so io, e limitare poi l'applicazione di questi principii giuridici soltanto a quei *chèques*, libretti di risparmio, o buoni fruttiferi che sono emessi da istituti, mi pare che sia assurdo,

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

perchè si verrebbe a ciò che un *chèques*, per esempio, emesso da un privato, da uno stabilimento industriale, da un istituto non debitamente riconosciuto, non avrebbe gli effetti giuridici che questa legge riconosce ai *chèques* emessi da istituti riconosciuti debitamente.

Mi pare che ciò sia contraddittorio giuridicamente parlando. Ma vi è poi la parte contenuta nel titolo secondo della legge, quella che riguarda le disposizioni finanziarie. Ora io ammetto che il ministro, preoccupato del danno che l'applicazione anche ai privati di tutte due le parti della legge potrebbe portare alle finanze, desidera introdurre in questo titolo secondo delle distinzioni, determinando a quali istituti creda di accordare queste facilitazioni finanziarie, allo scopo che i privati non possano abusare di quelle, e perchè il Governo possa esercitare quella sorveglianza che esercita sopra determinati istituti, e non potrebbe esercitare senza gravi vessazioni sopra istituti privati. Tutte queste questioni si risolveranno quando si parlerà delle facilitazioni finanziarie.

Ma quando si tratta dei principii giuridici della legge, dei principii che riguardano il titolo che è in commercio, non la persona che lo emette, il volere stabilire delle distinzioni mi pare che sia (non vorrei dire una parola grave), mi pare che sia assurdo, perchè il titolo deve essere generalmente e per tutti i cittadini retto da una legge comune senza introdurre privilegi speciali e seconda che questo titolo venga emesso da una casa bancaria privata o da una società anonima.

Io perciò credo che si potrebbe continuare la discussione della legge per tutta la parte che riguarda il titolo primo fino al titolo secondo che riguarda la questione finanziaria.

In questa prima parte si potrebbero discutere i principii che devono regolare i libretti di risparmio, i buoni fruttiferi e gli *chèques* da qualunque casa bancaria o privata sieno emessi; quando verremo alle disposizioni finanziarie, il ministro potrà dire se creda di concedere queste facilitazioni soltanto agli istituti debitamente riconosciuti e verso i quali può esercitare un efficace controllo, o estenderle anche ad altri.

Potremo quindi trattare questa questione di indole finanziaria quando verremo a discutere il titolo secondo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

**SELLA.** Io comincio col dichiarare che sono favorevole a questa legge e per conseguenza mi preoccupo di rendere meno malagevole la sua adozione.

Ciò posto, stando alle idee generali, mi pare che l'onorevole Parenzo abbia perfettamente ragione.

Qui vi sono due lati della questione; la natura del titolo, la persona che emette il titolo; ed a prima giunta a me pare che non vi sia ragione di distinguere, perciò che riguarda la natura del titolo, la qualità della persona che lo emette. Per le disposizioni finanziarie poi, devono valere altre considerazioni; e quindi io sarei disposto in questo a seguirlo l'onorevole Parenzo. Però, se l'onorevole ministro delle finanze crede che per ciò che riguarda i titoli emessi dai privati, che non si volessero contemplare nella parte finanziaria della legge, non convenga fissare dei limiti, io aspetterei un momento prima di pronunciarmi; perchè, ripeto, desidero di agevolare l'adozione di questa legge. Ma io sono in obbligo di osservare su ciò che disse l'onorevole Guala, che il concetto mio è in sostanza il seguente.

Vi sono diversi titoli in questa legge. Vi sono i libretti di conto corrente; vi sono i libretti di risparmio, i *chèques* ordinari, i buoni fruttiferi. Or bene, vi possono essere delle ragioni perchè il trattamento finanziario che si voglia fare in una certa larghezza per un titolo, non si voglia farlo per un altro. Io parlavo dei libretti di risparmio; ebbene, credo che sia questa una cosa un po' diversa dai *chèques*.

Io capisco che per un titolo di credito, che non è sventuratamente molto adottato nel nostro paese, il Governo e la Commissione possano ritenere, nell'interesse stesso dello sviluppo del credito del nostro paese, possano ritenere opportuno procedere con una certa prudenza; e per conseguenza accordare un trattamento finanziario più favorevole agli uni piuttosto che agli altri stabilimenti; ma la questione è molto diversa, per esempio, per i libretti di risparmio. Ecco come a me pare che per i libretti di risparmio, dato che il Governo non creda di seguire l'onorevole Parenzo in quell'ordine d'idee generali che per il modo col quale furono svolte, raccoglieranno più facilmente il suffragio di chi ascolta, voglia tuttavia non seguirlo la proposta dell'onorevole Guala e non voglia risolvere la questione proprio fin dal principio.

Io prego perciò in ogni caso l'onorevole ministro delle finanze di attenersi alla proposta sua, cioè che si discutano le varie categorie dei titoli, le persone a cui si possa fare un'agevolezza; inquantochè non vorrei che il ministro delle finanze, preoccupato per esempio, oltrechè del credito, anche delle conseguenze che potrebbe avere per la finanza l'estensione a troppe persone di certi vantaggi finanziari per ciò che riguarda alcuni titoli, trattasse più duramente altri titoli per i quali credo non vi siano

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

queste ragioni di credito e neppure [queste ragioni di finanza.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io credo necessario di ben chiarire lo scopo e la portata della legge che stiamo discutendo.

Qui non si tratta, o signori, di fare una legge generale sui *chèques*. Questa parte generale, che l'onorevole Parenzo chiamava giustamente giuridica della legge, è riservata al nuovo Codice di commercio. Il Codice di commercio attuale non stabilisce regole o discipline sopra questa nuova forma di credito; ma il nuovo Codice di commercio, che è in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, contiene una parte speciale sopra i *chèques*. E appunto il Codice di commercio, che è parte della legislazione generale del paese, che deve regolare questi titoli.

Il disegno di legge attuale non ha lo scopo di regolare i *chèques*, non ha lo scopo di limitarne la libertà, non ha lo scopo di determinarne il modo di emissione, non ha lo scopo di stabilire le sanzioni giuridiche che sono conseguenza di una o di un'altra forma di emissione.

Il disegno di legge attuale ha una portata più limitata, più modesta, ma nonostante anche utile e importante. Con esso, anche prima che si promulgasse il Codice nuovo di commercio che dovrà regolare la materia nei termini generali, s'intende di accordare alcune agevolanze agli istituti di credito, alle Casse di risparmio, alle Banche popolari, le quali fanno uso specialmente di questa forma breve e utilissima di comunicazione del credito che si chiama *chèque*. È questo e non altro lo scopo della legge presente. È dunque libero a chiunque di servirsi dello *chèque*, libero agli stabilimenti industriali, libero alle case bancarie, ai privati, a chiunque, secondo la legislazione generale vigente oggi, secondo la legislazione generale che entrerà in vigore nel regno appena pubblicato il nuovo Codice di commercio. Ma pertanto pareva al Governo, e pare anche oggi, che fosse necessario di accordare fin d'ora qualche agevolanza speciale agli istituti di credito ed alle Casse di risparmio.

È questo e non altro lo scopo della legge presente. Ecco perchè nell'articolo 1 del progetto ministeriale si parla unicamente di istituti di credito debitamente riconosciuti; ed ecco perchè non può il Ministero accettare l'estensione proposta dalla Commissione, e far sì che queste agevolanze si accordino alle case bancarie in genere.

Che cosa sono le case bancarie in genere? Sono privati. Il banchiere è un negoziante come un altro; negozia il credito. Il dire qui che queste agevolanze sono estese alle case bancarie è lo stesso che dire che sono estese a tutti i privati che fanno commercio

di *dare ed avere*. Molto meno si potrebbe estendere agli stabilimenti industriali i quali non fanno operazioni di credito; ma le operazioni che sono richieste per il movimento del capitale circolante dell'industria; non spendono il credito, non lo comprano e non lo vendono. Quindi non sono e non possono essere contemplati nella presente legge. Sarebbe veramente dannosa per le finanze dello Stato un'estensione così sconfinata, come si verrebbe a dare alla legge secondo lo emendamento della Commissione e secondo anche gli ulteriori ampliamenti a cui ha accennato l'onorevole Sella; imperocchè allora, evidentemente, si sostituirebbero gli assegni, le delegazioni *inter privatos*, che sono soggette al diritto comune, godrebbero del favore di questo diritto privilegiato che noi vogliamo concedere soltanto agli istituti di credito, alle Casse di risparmio, alle Banche popolari. E in questo caso il danno della finanza sarebbe così grave anche per la possibile sostituzione di *chèques* alle cambiali a vista, che il Ministero si vedrebbe costretto, suo malgrado, a ritirare il disegno di legge.

Piuttosto che portare un danno così grave alle finanze dello Stato, noi dovremmo contentarci di ritardare ancora il beneficio che vogliamo concedere agli istituti di credito, massime popolari, mediante le disposizioni della legge presente.

Ond'è che io pregherei la Camera, e anzitutto la Commissione, a voler venire d'accordo col Ministero nel limitare il concetto della presente legge nei termini precisi in cui il Ministero l'aveva limitato nel suo primo disegno e in cui l'ha limitato anche in quello che ha ripresentato alla Camera. Così la Camera verrà ad assicurare un beneficio molto notevole agli istituti popolari di credito senza pregiudicare una questione molto grave nell'interesse delle finanze. Io attendo di sentire il parere della Commissione e mi riservo di parlare di nuovo in seguito a quanto essa dirà.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Castellano.

**CASTELLANO.** (*Della Commissione*) Mi trovo nella necessità di dover dichiarare alla Camera l'opinione che ho sostenuto in seno alla Commissione, e che non ha avuto la fortuna di raccogliere la maggioranza.

Nell'esame di questo disegno di legge ho creduto doversi tenere presente una avvertenza molto ovvia; ed è che abitualmente si corre incontro agli inconvenienti già avvertiti da altri preopinanti, quando si vogliono cumulare e regolare insieme materie di natura disparata. Con questo disegno di legge si è voluto contemplare, e quindi definire e regolare

l'indole giuridica dei titoli di cui trattasi, e le conseguenze che ne derivano, per arrivare alla determinazione del trattamento finanziario cui si vogliono assoggettare. Invece avrei creduto molto più corretto di riserbare al Codice il regolare la prima parte delle disposizioni che vengono in esame: tanto più che il disegno del Codice di commercio, che è in via di discussione innanzi all'altro ramo del Parlamento, si occupa particolarmente degli assegni bancari. Non pertanto, insieme cogli altri miei onorevoli colleghi della Commissione, mi sono trovato in presenza di una necessità sentita generalmente: imperocchè questa legge è reclamata urgentemente dagli interessi che si trovano impegnati e compromessi, dirò quasi, per il trattamento soverchiamente fiscale che attualmente colpisce questi titoli. Ecco perchè non avevo creduto d'insistere nella mia opposizione, ed ora soltanto io per discarico, dirò quasi, della mia responsabilità, ho creduto di dovere esporre alla Camera il diverso mio modo di vedere intorno all'argomento in discussione.

Checchè ne sia, adesso ci troviamo in una condizione anormale; ed invero da un lato la Commissione è preoccupata dalla necessità di mettere d'accordo la parte giuridica colla parte finanziaria; dall'altro lato il ministro delle finanze ci presenta i danni che un trattamento troppo esteso, nel senso della proposta della Commissione, potrebbe recare alla finanza dello Stato. Io quindi credo che, se vogliamo tenere presenti tutti gli interessi che vengono in esame, non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Guala, ma emendare l'articolo 1 nel senso proposto dall'onorevole Luzzatti.

L'onorevole Luzzatti ci dice: noi ci troviamo in presenza di taluni titoli di credito che vogliamo disciplinare, in parte in quanto riguarda la loro indole giuridica, in parte in quanto al trattamento finanziario; quindi egli propone che, senza distinzione si dica in genere che i libretti di risparmio, i conti correnti, i buoni fruttiferi, sono assoggettati alle discipline che sono stabilite dalla presente legge. Se tale proposta sarà accolta, credo che rimarrà integra ed impregiudicata ogni successiva distinzione e potrà opportunamente provvedersi in modo che nessuno dei due interessi che vengono in collisione, rimanga dissestato. In altri termini, le disposizioni che nella legge che discutiamo s'introdurranno in quanto alla parte giuridica, potranno essere comuni a tutti i titoli i quali hanno la figura di quelli menzionati nella stessa, mentre invece le disposizioni concernenti le tasse cui vanno assoggettati, potranno essere più o meno limitate solo a taluni di questi titoli, per modo che la finanza non abbia a subire

un grave discapito in conseguenza dell'adozione di questa legge.

Ci troviamo pure in presenza di un'osservazione fatta dall'onorevole Sella, la quale mi pare che venga molto a proposito; saremo restii ad ammettere facilitazioni al risparmio, nel mentre dobbiamo essere circospetti nello estendere indistintamente a tutti gli assegni bancari, fatti cioè da chiunque ed a carico di chiunque, sempre che vi sia la disponibilità delle somme che esistono in conto corrente? Io credo che la risposta sia facilissima, e che lo stesso onorevole ministro delle finanze forse non si vorrà preoccupare delle larghezze maggiori che si vogliono concedere in quanto ai libretti di risparmio, come di quelle che si propongono per gli assegni bancari.

Ed in quanto a questi mi permetto di completare l'idea dell'onorevole Sella. Egli osservava che in questi titoli bisogna considerare l'atto e la persona: io aggiungo un terzo elemento da tenersi in considerazione grandissima: i luoghi cioè da cui sono tratti e quelli nei quali gli assegni sono pagabili; imperocchè la legge, nel determinare il trattamento fiscale da applicarsi agli assegni bancari, nello estendere un tale trattamento anche a quelli dei suddetti assegni che sono tratti dall'estero sulle piazze dello Stato, deve andare circospetta, e deve preoccuparsi molto della giusta osservazione dell'onorevole ministro delle finanze, che cioè, estendendo le facilitazioni alla forma di disponibilità degli assegni che da paesi stranieri si gravano sulle piazze del regno, non abbia a derivarne che così venga a disporsi di tutti i saldi di conti che debbono ritirarsi dal regno, oppure di tutte le somme di cui può disporre in forma di assegno bancario, sottraendole alle tasse fiscali che regolano il movimento cambiario.

Può la Camera, a fronte della preoccupazione dell'onorevole ministro delle finanze, più o meno opportunamente risolvere la questione, senza conoscere di quanto, per via di un siffatto mezzo indiretto, verrebbero a rimanerne diminuiti gl'introiti fiscali? E se probabilmente la diminuzione potesse verificarsi per milioni, accetterebbe forse con facilità una risoluzione che menasse ad una tale conseguenza? Pregherei perciò l'onorevole ministro delle finanze di volere accettare la proposta dell'onorevole Luzzatti; limitiamoci per ora ad indicare nell'articolo 1 in generale i titoli che vuole contemplare la legge, senza parlare di distinzioni, e riserviamole alla determinazione delle disposizioni speciali che debbono regolare i suddetti titoli, distinguendo i libretti di risparmio da quelli di conti correnti e dagli assegni bancari. Così si potrà stabilire un'adeguata diver-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

sità di trattamento finanziario, senza che ne restino perturbate le discipline giuridiche, le quali debbono in generale regolare quei titoli, da chiunque e dovunque sieno emessi, o gravati, sia che riguardino stabilimenti di credito, sia che abbiano luogo anche tra altri, ancorchè semplici privati. Ecco perchè ripetutamente prego l'onorevole ministro delle finanze di consentire che rimanga interamente impregiudicata la questione.

Se noi adottassimo la formola da lui proposta, cioè che nell'articolo 1 s'introducesse in quanto ai titoli di cui trattasi che essi sono quelli contemplati in questa legge, potremmo ingenerare il dubbio che quelli tra gli assegni, ossia *chèques*, ed i conti correnti (non parlo dei libretti di risparmio, pei quali ho fatto le mie riserve) pei quali non si vuole che godano dei vantaggi finanziari che la legge ammetterebbe soltanto per taluni di essi, non dovrebbero essere neanche equiparati riguardo alle discipline giuridiche; mentre mi pare evidente che queste debbano essere comuni a tutti i titoli della stessa natura.

E poichè mi trovo a parlare su questo proposito, debbo mettere in avvertenza la Camera intorno ad un sistema che suole riuscire abbastanza pericoloso, come risulta da esempi consimili; si è fatto una legge speciale per determinare le formole delle contrattazioni a termine, per quanto vengono a trovarsi assoggettate al pagamento delle tasse fiscali; ebbene, essa è valsa ad ingenerare altresì una grande quantità di questioni innanzi ai tribunali, in quanto ai rapporti giuridici che da quelle contrattazioni derivano.

Vorremmo ora indirettamente fare in modo che le questioni giuridiche che potranno impegnarsi innanzi ai tribunali, intorno alla forma ed alle conseguenze dei titoli, di cui ci occupiamo, abbiano del pari a trovarsi esposte al pericolo delle dubitazioni che per fermo sorgerebbero, se cioè la presente legge, mentre si propone uno scopo più o meno finanziario, debba o no estendersi anche in ordine agli effetti giuridici anche pei titoli consimili, quantunque non contemplati, per le agevolazioni finanziarie che si vogliono restringere solo a taluni di essi?

Concludo col ripetere che io credo che si possa accettare solamente l'emendamento dell'onorevole Luzzatti, che lascia impregiudicata ogni questione, e rende possibile di discutere serenamente le discipline giuridiche adattabili indistintamente a tutti i titoli di conto corrente ed assegni bancari, distinguendoli soltanto in ordine al trattamento finanziario cui si vogliono assoggettare, e di stabilire se il trattamento bancario debba essere più o meno fa-

vorevole a tutti o ad una parte di quegli istituti che fanno uso di questi titoli di credito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io prego l'onorevole Castellano d'osservare una cosa molto importante; cioè che questa legge non regola, nè può regolare, la materia generale degli *chèques*...

**CASTELLANO, relatore.** Ma la regola!

**MINISTRO DELLE FINANZE...** poichè questa materia non può esser regolata che dal diritto comune. Negli articoli 2, 3 e 4 della legge si parla solo di alcune condizioni speciali relative ai *chèques*. Se l'attuale Codice di commercio regolasse la materia dei *chèques* noi avremmo detto nel disegno di legge ministeriale: gli assegni bancari, i quali abbiano le condizioni stabilite nel Codice di commercio...

**CASTELLANO, relatore.** Domando di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE...** emessi dagli istituti di credito, ecc. ecc., saranno regolati dalle seguenti disposizioni.

Ma siccome il vigente Codice di commercio non comprende una serie di disposizioni sopra questa nuova forma di manifestazione del credito, abbiamo dovuto necessariamente definire qui che cosa s'intenda per assegno bancario. Questa definizione l'abbiamo desunta dal disegno di Codice di commercio presentato al Parlamento. Ecco perchè in questa legge si parla di *chèques* in genere. Se ne parla per definirli, come ho detto, secondo le proposte fatte nel Codice di commercio.

Ma è pur sempre indubitato ed evidente che questa legge, che ha un carattere di favore per alcuni istituti, è una legge fiscale per sè stessa, e non può quindi regolare la materia generale dei *chèques*, come pare che volesse l'onorevole Castellano.

E se l'articolo 1 rimanesse nella sua forma indeterminata e generica, riguarderebbe tutti i *chèques*; non solo quelli che si emettono da istituti di credito, ma anche quelli che si emettono da stabilimenti industriali, e da privati, il che è contro lo scopo della legge e delle intenzioni del Ministero che l'ha proposta.

Quindi io non potrei rassegnarmi al concetto di dividere la legge in due parti: in una parte generale e in una parte speciale finanziaria, poichè essa è una legge tutta finanziaria.

Se nei primi articoli, ripeto, si parla delle condizioni relative ai *chèques* se ne parla soltanto perchè nel Codice di commercio non è definito che cosa sia uno *chèque*. Fatta questa dichiarazione, a me pare che non vi sia ragione di protrarre più oltre la discussione. Intende la Commissione, intende la

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Camera di usare una certa agevolezza solo per gli *chèques* che si emettono dagli istituti di credito debitamente riconosciuti? Ed allora procediamo oltre nella discussione degli articoli; ovvero crede la Camera che queste agevolanze si debbano estendere a tutti? Allora entriamo in un concetto che è diametralmente opposto a quello che il Ministero ha avuto. Ed in questo caso il Ministero si troverebbe nella spiacevolissima necessità di ritirare il disegno di legge.

Il nostro concetto è stato quello unicamente di agevolare agli istituti di credito, specialmente popolari, e le Casse di risparmio la emissione dei *chèques*; di agevolare questo succedaneo dei biglietti di Banca; di agevolare questa manifestazione nuova ed importantissima del credito; ma di restringere questa agevolezza unicamente agli istituti contemplati dalla legge. Onde è che io devo insistere perchè la Camera voglia approvare l'articolo 1 secondo la locuzione proposta dal Ministero, cioè: « I libretti di conto corrente, di risparmio e i buoni fruttiferi a scadenza fissa, emessi dagli istituti di credito debitamente riconosciuti, sono regolati dalle seguenti norme. »

Così nell'articolo 1 si fissa tassativamente l'oggetto speciale della legge. Noi intendiamo di fare un *jus* speciale, non intendiamo di fare una legge generale sugli *chèques* bancari, qualunque sia la persona che li emetta. Io spero che la Commissione vorrà adattarsi al concetto ministeriale e non insistere nelle sue ragioni. Io prego la Commissione e la Camera di assecondarmi in questa veduta, che è la sola pratica, e di passare alla approvazione dell'articolo 1 come il Ministero lo ha proposto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**SIMONELLI, relatore.** Se ho ben compreso le ultime parole dell'onorevole ministro, mi pare che egli abbia detto che esso ritorna sulla risoluzione che già aveva presa, e per la quale accettava l'emendamento dell'onorevole Luzzatti; e quindi l'articolo 1 ritornerebbe alla forma nella quale era stato presentato. In questo caso io debbo esprimere quali siano le opinioni della Commissione a questo riguardo; dico le opinioni della Commissione, sebbene la Camera già le conosca, poichè esse sono già state esposte da tutti quei membri, i quali, individualmente e con tanta valentia, le hanno esposte alla Camera. Quindi ben poche cose io debbo aggiungere in nome dei colleghi assenti; non certo per i presenti, i quali sanno da sè e si bene esprimere il loro pensiero. Ora io dico che non era mai venuto in mente a nessuno che questa legge non fosse composta non solo di due, ma di tre parti separate e distinte: una generale

che serva non solo alle disposizioni finanziarie che sono raccolte nella seconda parte, ma che inoltre giovi a regolare e disciplinare tutte le transazioni commerciali, le quali hanno per base i titoli rappresentativi del credito, di cui si è parlato fin qui.

E tanto è vera questa convinzione in tutti, che molti dubitavano se fosse il caso di stralciare (come dicevano negli uffici, e potete vederlo nei verbali) una parte dal Codice di commercio. Quindi è evidente che la prima parte non è altro che una parte generale, e la seconda una parte speciale. Se non fosse così, verrebbe ancora dopo questa legge la confusione che fa il fisco intorno alla definizione di certi atti commerciali che si compiono.

Ora, siccome non credo che nè il ministro, nè il Governo possano mai credere che venga tolto ai privati il mezzo di adoperare questi mezzi moderni del credito, conseguentemente saranno anche questi sottoposti a certe determinate tasse. È dunque bene lo stabilire delle definizioni generali: poi, se volete fare delle condizioni speciali per gli istituti che si chiamano popolari, le discuteremo quando si tratterà di queste condizioni speciali, ma non è il caso di esaminarle adesso.

E che fosse questo il pensiero del ministro lo dimostrano le prime parole con cui egli ha nuovamente presentato alla Camera questo disegno di legge. Egli dice: « Ho l'onore di presentarvi questa legge la quale serve a disciplinare la materia dei titoli rappresentativi dei depositi bancari. »

La disposizione è qui dunque generale. Ed il ministro era pure in questo concetto generale quando presentava l'ultima relazione su questo disegno di legge.

**BORTOLUCCI.** Domando di parlare.

**SIMONELLI, relatore.** Per conseguenza, a nome della Commissione, a nome dei presenti e degli assenti, insisto in quella redazione dell'articolo tal quale l'ha proposta l'onorevole Luzzatti; cioè in questa forma generale:

« I libretti di conto corrente, di risparmio e i buoni fruttiferi a scadenza fissa, sono regolati dalle seguenti norme. »

Così si raggiunge proprio lo scopo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Castellano ha facoltà di parlare.

**CASTELLANO.** Io ho domandato di parlare allorchè l'onorevole ministro delle finanze ha creduto di affermare che questa legge avesse una portata esclusivamente finanziaria. Egli è indubitato che essa si occupa, con le più importanti sue disposizioni, di regolare la forma e le conseguenze giuridiche degli assegni bancari; imperocchè stabilisce il modo come si emettono, i tempi della loro presentazione e del

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

loro pagamento, le scadenze; e che altro si vorrebbe per dire regolata la fisionomia e la esplicazione giuridica dei suddetti titoli?

E se si potesse mai, per una ipotesi, dire che tutto ciò si attaglia esclusivamente ai titoli contemplati dalla legge, a quelli, cioè che, secondo l'onorevole ministro delle finanze, che limitatamente venissero ad essere emessi dagli istituti debitamente riconosciuti, o su di essi gravati, allora sorgerebbe questo dilemma.

Non si disconosce che questi medesimi titoli possono essere adoperati dai privati (e adesso lo sono e sono regolati dagli usi e dalla giurisprudenza): in presenza di una legge che stabilisce un trattamento speciale finanziario, ma si occupa altresì di determinare la fisionomia giuridica, per i titoli emessi dagli istituti riconosciuti, vi sarà luogo a sostenere che per analogia diventeranno applicabili queste stesse disposizioni, anche ai titoli consimili che abbiano vita fra i privati, o per lo meno s'ingenererà il dubbio che pei titoli di questa seconda natura, quelli cioè tra privati, possano, o no, incorrere le decadenze che sono comminate dalla legge. Ora perchè vorremmo sollevare queste dubbiezze? Comprenderei la proposta dell'onorevole ministro se egli avesse voluto sostenere doversi stralciare la parte giuridica della legge, lasciando alla giurisprudenza, finchè non venga il Codice di commercio, il compito di occuparsene, e restringendo quindi la legge alle sole disposizioni concernenti la determinazione delle tasse fiscali che riguardano quelli fra i titoli di cui trattasi, ai quali l'onorevole ministro vorrebbe limitarle.

**LUZZATTI.** Chiedo di parlare.

**CASTELLANO.** (*Della Commissione*) Non voglio prolungare la discussione; però mi permetto ancora di fare osservare all'onorevole ministro delle finanze che la locuzione ministeriale, se anche volesse essere preferita, ingenererebbe delle dubbiezze gravissime.

Ma quali sono gli istituti riconosciuti, domando io? Sono gli istituti di emissione? Sono le società anonime che fanno il commercio bancario? Sono le società in accomandita per azioni che fanno anche esse questo commercio, e che, al pari di quelle, sono autorizzate con decreto reale? Sono le società in accomandita semplice, o quelle in nome collettivo, le quali sono riconosciute dalla legge quando si trovino pubblicate nelle forme da essa prescritte, o per l'adempimento delle quali vengono ad acquistare la personalità giuridica, per modo che non si possa dubitare che sono debitamente riconosciute? Sono quelle ditte che vengono ad esercitare il commercio e che si trovano dichiarate o riconosciute

come tali, se non altro, presso le Camere di commercio? Vegga la Camera quali dubbi, quali difficoltà si vanno a suscitare nell'applicazione della legge.

Dubbi e difficoltà che si renderanno anche più gravi, anche più positivi, quando si verrà a riflettere al meccanismo speciale secondo cui funzionano tutti questi diversi titoli, sicchè dovrà decidersi formalmente e radicalmente la questione.

Per ultimo, mi limiterò, giacchè l'onorevole ministro delle finanze non ha dato risposta al modesto desiderio manifestato dall'onorevole Sella, a chiedergli se creda che debba il trattamento delle leggi che sono ancora in vigore, inesorabilmente continuarsi ad applicare tanto pei risparmi quanto per gli assegni bancari non riguardanti istituti di credito non riconosciuti. Ci faccia sul proposito conoscere le sue intenzioni, almeno per nostra regola; quantunque io creda di interpretare benevolmente l'opinione dell'onorevole ministro, affermando che se si considera la questione per quanto concerne il movimento degli assegni bancari, allora la finanza, almeno a parer mio, potrebbe correre dei pericoli gravissimi per l'estensione troppo larga della legge: ma in quanto al risparmio io sono sicuro che l'onorevole ministro delle finanze vorrà entrare in una linea di maggiori facilitazioni, perchè se da un lato anche la finanza potrà soffrirne perdita in deboli proporzioni, dall'altro se ne vantaggerà di molto l'economia del paese; ed è necessario che noi incoraggiamo i risparmi, e che contribuiamo per quanto è possibile alla formazione del capitale eliminando i vincoli, togliendo gl'incepimenti che troppo disgraziatamente lo intisichiscono presso di noi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

**BORTOLUCCI.** Cedo la mia volta all'onorevole Luzzatti.

**PRESIDENTE.** Parli adunque l'onorevole Luzzatti.

**LUZZATTI.** Pregherei la Camera di essermi indulgente per alcune osservazioni.

Io saluto come una lieta ventura l'iniziativa che il ministro delle finanze ha preso di questo disegno di legge; mi pare che tanto dal punto di vista economico, come dal punto di vista fiscale esso meriti, nei suoi principii generali che lo informano, fatta eccezione di alcuni particolari, esso meriti un cordiale assentimento da tutti i lati della Camera, senza nessuna distinzione di partito. La Camera lo ha già dato questo cordiale assentimento, perchè noi udimmo alcuni mesi or sono da varie parti sorgere deputati a chiedere che si dichiarasse l'urgenza di questo disegno di legge, profondamente persuasi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

che esso rispondeva alle necessità pratiche, alle esigenze immediate e più urgenti del credito nel nostro paese.

Farebbe un'impressione, lasciatemelo dire, tristissima in Italia, se questo disegno di legge non giungesse in porto. Vi sono degli interessi rispettabilissimi che ne soffrono, ma quel che è più, a mio avviso, vi sono alcuni principii generali di credito implicati in questa legge, che si risolvono adeguatamente, e debbono essere cari a tutti noi, qualunque sia il principio dal quale muoviamo in così grave e ponderosa questione.

È sicuro che nell'ordinamento del credito vi sono due grosse quistioni, quella dell'emissione e quella dei depositi. Noi abbiamo discusso più volte in questa Camera, discuteremo in avvenire intorno alla convenienza di allargare la facoltà dell'emissione dei biglietti di banca pagabili a vista e al portatore; ma qualunque sia il concetto che noi abbiamo intorno a questa parte così delicata del credito, è senza dubbio unanime il nostro intendimento di riconoscere la somma convenienza di diffondere, di accrescere, nell'estensione e nell'intensità, l'ufficio delle Banche di deposito. Ora in Italia quest'ufficio è ancora disadatto al fine che si propone di raggiungere, e ciò per una viziosa legislazione nell'ordine economico e nell'ordine fiscale.

Che cosa propone il Ministero? Propone di correggere questa legislazione in parecchi punti. Io intendo che si può venire innanzi con un concetto più vasto: il Codice di commercio provveda a tutto. Ma primieramente dubito che il Codice di commercio possa provvedere a tutto, perchè la parte più delicata di questo progetto di legge, che è quella della fiscalità, difficilmente troverebbe il suo posto nel Codice di commercio. A me duole che non sia presente l'onorevole Mancini, il quale ha avuto tanta parte nella preparazione del Codice di commercio che sta ora davanti al Senato.

Nel titolo del *chèque* in quel progetto c'era un articolo che disciplinava la parte finanziaria, e che diceva, mi pare, che il *chèque* pagherebbe un diritto di 5 centesimi. Ora, signori, si riconobbe da uomini di grande valore nelle cose giuridiche, che questo titolo del *chèque*, il quale confondeva insieme le disposizioni giuridiche colle disposizioni fiscali, non si adattava all'indole di un Codice di commercio, e questa ripugnanza non si è avuta soltanto in Italia, ma anche in altri paesi.

*Una voce.* Dapertutto.

**LUZZATTI.** Infatti se si esaminano le legislazioni commerciali degli altri paesi, è chiaro che le disposizioni sui titoli dei magazzini generali, sui titoli di deposito sotto varie forme, trovano una sede

più conveniente in leggi speciali che nel Codice di commercio, il quale fissa le ragioni generali dei diritti e dei doveri, e lascia il resto a leggi speciali, che si svolgono secondo le condizioni e secondo le vocazioni particolari di un paese e anche secondo l'indole degli istituti di credito.

Io credo che in Francia, nonostante il Codice di commercio, tutti riconoscono che vi debbano essere leggi speciali su questa materia. Così è avvenuto in altre legislazioni: per esempio, in Germania, ove nonostante che vi sia un Codice di commercio quasi perfetto, tuttavia si occupano adesso di un progetto di legge che ho sott'occhio, sui *chèques*, sui titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Tutti sanno che i Codici in elaborazione hanno di necessità una procedura lenta e ponderata, e quindi, mentre da parecchi anni si attende il nuovo Codice di commercio, vi sono delle necessità che domandano urgentemente una soddisfazione e che non l'hanno ottenuta finora.

Dopo questa dichiarazione, la Camera dovrà permetterme anche un'altra brevissima intorno al valore tecnico di questo progetto di legge.

Io ho qui uno studio fatto dall'uomo più competente che vi sia in Europa su questa materia, il professore Giorgio Chon, il quale ha scritto dei libri pregiatissimi e che fanno testo intorno alla istituzione dei *chèques*. Il professore Giorgio Chon è stato pregato dalla Camera di commercio di Brunswick di esaminare un progetto intorno ai principii fondamentali per una legge tedesca sui *chèques*, che ora si studia in Germania.

Questa Camera di commercio, che va lodata perchè crede agli uomini di teoria oltre che alle esperienze pratiche, si è rivolta al giurista più competente della Germania, il quale ha fatto questo lavoro eminente. (*L'oratore lo addita*)

In esso si esamina benevolmente il disegno di legge del Ministero, che stiamo discutendo, e della relazione del nostro collega Simonelli, che è citata con particolare cura dal Cohn. Io dico ciò perchè abbiamo forse una specie d'impegno verso l'opinione pubblica, non verso quella opinione pubblica che non va a fondo delle cose, ma quella che esamina tecnicamente le questioni da risolvere; e mi dorrebbe moltissimo se dopo aver meritato una menzione onorevole, c'imbattessimo in intoppi tali che non lasciassero condurre a porto questa legge.

D'onde sorgono le difficoltà? Le difficoltà maggiori, signori, nascono da una preoccupazione legittima del ministro delle finanze, ed è che definendo giuridicamente la natura di questi titoli, determinandone l'indole economica appropriata al loro scopo, ci si dia una tale estensione, per effetto della

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

quale la legge del bollo diminuisca invece di mantenerla tal quale è o assottigli la entrata.

Questa preoccupazione dell'onorevole ministro è legittima. Io confesso il vero, che quantunque deputato di opposizione; mi associo a lui in questo concetto, perchè sarei dolentissimo che si votasse in questa Camera una legge, per effetto della quale si scemassero le entrate senza corrispondente vantaggio economico del nostro paese.

Però questa preoccupazione io la credo soverchia per due di questi titoli, pel terzo la credo forse meno infondata. In quanto si tratta di libretti di risparmio (io pregherei qui la cortesia del ministro delle finanze di seguire quest'ordine d'idee che gli espongo, perchè spero che potrà aderirvi, almeno in parte) in quanto si tratta di libretti di risparmio essi vanno favoriti sotto qualsiasi forma.

E si badi bene che noi non vogliamo in nessuna guisa circoscrivere la libertà, nè cristallizzare in forme determinate questa varietà dei titoli di deposito, che il bisogno crea e il genio inventivo di un paese va esplicando, secondo le sue vocazioni economiche. Ma è certo che esaminando oggidì le Banche, non quali le possiamo desiderare o immaginare, ma quali sono in realtà, esse usano rappresentare i depositi con tre forme principali; col libretto di risparmio, col conto corrente (e allora il conto corrente ha per conseguenza il *chèque*); ovvero coi buoni fruttiferi a scadenza fissa i quali sono titoli preziosissimi perchè rappresentano quel deposito che non si ritira immediatamente dalle Banche, ma vi rimane per parecchi mesi, talora spesso per un anno.

Ora, signori, cotali depositi che rimangono nelle Banche non per pochi mesi a farvi un servizio di passaggio, ma molto tempo, sono quei depositi che soli possono risolvere in Italia il problema del credito agrario; imperocchè il credito agrario sarà una illusione di cui noi ci andremo pascendo, o per porsì ad effetto efficacemente ha bisogno di due condizioni essenziali: mitezza nella ragione dell'interesse dei prestiti, lunghezza di scadenza.

Le operazioni di credito agrario sono per loro natura lente e se l'agricoltore piglia il denaro da una Banca per affidarlo veramente e non apparentemente al suolo della patria, perchè possa risarcirsi e raccogliere il frutto dell'opera sua, occorre un lungo tempo. Ora come volete che le Banche possano esse far prestiti a lunga scadenza, se non si determini e accerti l'indole giuridica e fiscale di questi buoni fruttiferi a lunga scadenza, che rappresentano appunto il capitale, il quale si deposita nella Banca, coll'intendimento di lasciarvelo onde

la Banca con sicurezza possa prestarlo agli agricoltori, i quali lo richiedono a migliorie agrarie?

Solo esaminando il problema da quest'aspetto (ed io non ne sollevo che un lembo, perchè sarebbe troppo lungo esporre particolarmente tutti i vantaggi che anche questo piccolo e modesto disegno di legge può recare all'economia nazionale), anche esaminando il problema da questo aspetto è manifesto quale immenso svolgimento e qual beneficio incalcolabile può derivarne al paese.

E, per tornare, dopo questa breve digressione, al punto ch'è l'argomento della controversia odierna, a me pare, signori, che dei tre titoli due non saranno argomento di preoccupazione del Ministero delle finanze: il libretto di risparmio ed il Buono fruttifero a scadenza fissa.

Rispetto alla finanza, il libretto di risparmio non può rappresentare alcuna difficoltà. Che cosa oggi realmente avviene?

Vi sono alcuni uffizi di bollo, i quali richiedono che il libretto di risparmio invece di pagare 20 centesimi paghi 60 centesimi per foglio.

In tal guisa si crea a favore del Governo, il quale accoglie i depositi nelle Casse di risparmio postali, un privilegio enorme. E io che difesi vivamente in questa Camera la legge sulle Casse di risparmio postali, in nessuna guisa vorrei assentire che con quella legge noi abbiamo confiscata la libertà del risparmio a beneficio del Governo.

Noi abbiamo stabilita una gara tra il Governo e i privati; chi è migliore, chi fa meglio, secondo l'opinione pubblica e secondo le ragioni e gli affetti particolari di coloro che depositano il danaro, dovrà vincere.

Ma quando ai libretti di risparmio emessi dagli istituti di credito s'imponga la tassa onerosissima di 60 centesimi per ogni libretto, che cosa avviene? Si distrugge la gara, oppure si costringono questi istituti a ricorrere ai sotterfugi.

Quando le leggi di finanza non corrispondono alla natura delle cose la conseguenza è chiarissima: disturbano gli interessi e non si favorisce la finanza, perchè l'ingegno umano, molto fertile di invenzioni in questa materia, troverà il modo di acconciarsi. E sapete, signori, in qual modo gli istituti di credito si sono acconciati, malgrado la durezza della legge? Invece di dare i libretti di risparmio a coloro che vanno a depositare, danno un lungo papiro, il quale può contenere parecchie annotazioni; e in tal guisa, con questo papiro, che è un foglio solo, si è in pace colla legge, ma si snatura la forma dei titoli di risparmio, i quali hanno le loro forme speciali care alle popolazioni e che noi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

costringiamo a contorcere per violenza di una legge fiscale che non è loro adatta.

Che cosa propone il Ministero? Propone di diminuire questa tassazione in modo che il libretto si restituiscia alla primitiva forma e la tassa corrisponda all'indole dell'atto che si vuole compiere.

Su questo primo punto, o signori, io attendo le dichiarazioni del Governo. Sono ministeriale in questo progetto di legge, e piuttosto che correre il pericolo ch'esso non passi lo accetterò con tutte le condizioni che il Ministero proporrà, perchè credo, che anche tal quale esso è, segni un gran beneficio per il nostro paese. Ma fatta questa dichiarazione, io pregherei il ministro di considerare se non sia utile che dei libretti di risparmio si diffonda l'uso in tutte quante le condizioni di credito, o sociale o individuale; imperocchè esso non può rappresentare per la finanza nessun pericolo, non può rappresentare che un beneficio, perchè quando si restituiscia al libretto di risparmio la sua forma genuina, si bolleranno tanti fogli quanti se ne devono bollare, mentre oggidi o si sopprime il libretto di risparmio, come è avvenuto in qualche Banca che io conosco, ovvero si adopera quel modo legale di un lungo foglio unico, ma che disturba le consuetudini delle popolazioni.

L'altra forma del buono fruttifero a scadenza, è pure una di quelle che difficilmente può prestarsi ad equivocazioni.

Rimane il *chèque*.

Ora, o signori, intorno al *chèque* io divido alcune delle preoccupazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

Egli sa che abbiamo parecchie volte discorso insieme di questa materia, e nella sua cortesia egli ha creduto di sentire anche la mia opinione intorno ai *chèques*. Ed io non mi sono mai rifiutato a riconoscere la gravità del problema, come era proposto dal fisco; perchè vi sono tra il *chèque* e la cambiale alcuni criteri specifici nell'ordine giuridico, nell'ordine economico, che li distinguono: ma vi sono anche dei criteri comuni, pei quali si possono confondere.

È ragionevole, quantunque soverchia, la preoccupazione di esso ministro delle finanze, il quale teme che le popolazioni afferrino l'occasione con molta prontezza d'ingegno per confondere le qualità comune dei due titoli, non curanti dei lati che li distinguono.

E lasciatemi dire ancora un'altra cosa. Non è pacifica, neppure nel campo della teorica, la gravissima questione, se il *chèque* debba essere un mandato bancario ovvero un assegno, di cui si può fare

uso in qualunque atto e che si può trarre su qualunque istituto, su qualunque ditta o casa.

Io tengo qui innanzi il lavoro di questo illustre e competentissimo professore alemanno, che ha sviscerato questa materia e sarà bene (se la Camera lo permette) che io legga un brevissimo periodo su questo punto, per mostrare come anche nell'ordine scientifico la questione non è risolta.

« La limitazione ai *chèques* di non poter essere tratti che sopra case o istituti bancari è certamente d'accordo col diritto anglo-americano e portoghese... » Lasciamo da parte il Portogallo, che non fa testo in questioni di *chèques*; ma è certo una notizia molto grave il sapere che presso il popolo che dopo l'Italia del medio evo ha dato al credito le forme più svariate e più efficaci, la razza anglo-sassone, il *chèque*, appunto perchè mette capo alle banche, non è l'istrumento di cui usano tutti gli istituti e tutte le case diverse, ma soltanto le case e gli istituti bancari. Però l'illustre scrittore alemanno soggiunge: « L'Olanda e Malta permettono di tirare anche sui cassieri, alcuni altri paesi anche sui notai; nel Belgio ed in Francia vi è completa libertà sulla persona del trattario, e una perfetta libertà ha ispirato anche il progetto della Commissione della Camera italiana. »

Infatti il Ministero voleva la restrizione, la Commissione della Camera italiana ha proposto che cessi ogni restrizione. Ed il diligente scrittore alemanno nota ciò.

Io trascuro, perchè non è questo il momento, l'esame della questione teorica, se il *chèque* debba, o no, corrispondere al tipo del diritto anglo-americano, o a quello del diritto francese; dirò solo una cosa, che la Francia lamenta coll'Italia la grande deficienza di *chèques* e dei simboli della circolazione, mentre l'Inghilterra, che in apparenza avrebbe forme di diritto più restrittive, è il solo paese dove questi titoli di credito hanno avuto una larghissima e poderosa esplicazione, e giungono per ogni settimana, col mezzo delle Casse di liquidazione, come sapete, a centinaia di milioni, in un anno a parecchi miliardi.

Ora, a me traluce il barlume della speranza che possano su due di questi titoli mettersi di accordo intieramente Commissione e Ministero con concetti liberali; e solo sopra uno di questi titoli rimanga la convenienza di esaminare alcune blande restrizioni nell'ordine finanziario, e forse anche nell'ordine economico. Verrà poscia il Codice di commercio, il quale darà le intitolazioni e i principii generali, e non sarà in dissidio con questa legge, perchè queste sono leggi speciali, necessarie anche se i Codici di commercio fossero perfetti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

Io ho ricordato l'esempio del Codice di commercio della Germania, che è certamente un modello di perfezione su moltissimi punti, e dove tuttavia si sente la necessità delle leggi speciali.

E tra le altre ragioni ve ne è una che parmi efficacissima. Il Codice di commercio, oltre che regolare il *chèque*, non può regolare i buoni fruttiferi, i libretti di risparmio, tutte quelle altre forme che l'ingegno umano, e la consuetudine degli affari potranno in avvenire trovare per imprimere al danaro un effetto maggiore, muovendolo con più velocità. È evidente che i Codici non bastano a ciò, meglio rispondono in questi rari casi le leggi speciali, le quali, per l'indole loro economica, sono suscettive di continue evoluzioni e di continuo progresso. Si è in tal guisa che può esistere una legislazione speciale accanto alla legislazione generale: l'una dà i principii, l'altra li svolge, li compie, li adatta alle particolari condizioni.

A tale uopo io farei alla Camera una proposta che pregherei vivamente la Commissione, il suo autorevole relatore e il ministro delle finanze di accettare. Trattandosi di cose tecniche e delicatissime, e il punto di vista essendo diverso, è difficile, per quanto sia la competenza degli oratori, che si possa fare l'accordo in una discussione affrettata in quest'Aula, in questo momento. Vista anche l'ora tarda, non potrebbe il Ministero e la Commissione domandare che si sospenda l'adunanza, salvo a riprenderla domani? Si tratta di un progetto gravissimo e delicatissimo e farebbe triste impressione se la Camera ne sospendesse l'esame.

Non potrebbero la Commissione ed il Ministero riunirsi stasera, e se credono, aver la cortesia di chiamare anche coloro i quali hanno presentato degli emendamenti al titolo primo? Credo che nel fondo dell'animo nessuno voglia rifiutare questo beneficio e nessuno vuol compromettere le finanze. Siamo d'accordo sopra questi due principii, e non è possibile che non si trovi modo di uscire da questa questione. Cercheremo insieme di farlo e potremo venire alla Camera con proposte, le quali agevolino ed affrettino la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, che nell'ordine del credito può arrecare tanti benefici al nostro paese. Sicuramente, le Banche non possono fare miracoli, e non è lecito illudersi sulla magia del credito, ma trattenuto nel suo ufficio proprio e svolto sanamente, è una leva poderosa della produzione. (*Bravo! Bene!*)

SIMONELLI, *relatore*. Per parte della Commissione la proposta sarebbe pienamente accettata. Saremo lietissimi di potere avere conferenza coll'onorevole ministro delle finanze e vedere se vi è modo di dare all'articolo una forma che soddisfaccia alle

esigenze dell'erario, ai dettami della scienza ed ai bisogni del credito. S'intende pure che dovranno essere chiamati quelli che hanno proposto emendamenti.

DEPRETIS, *ministro dell'interno*. Allora ne propongo uno anch'io. (*Si ride*)

SIMONELLI, *relatore*. Venga pure.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta anche egli la proposta dell'onorevole Luzzatti?

Resta adunque inteso che la Commissione vorrà esaminare gli emendamenti proposti dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole Luzzatti con l'intervento degli onorevoli proponenti, ed ho speranza che la Commissione possa venire domani con proposte che permettano di continuare subito la discussione di questo disegno di legge.

LUZZATTI. Io sentirei proprio un rimorso se la mia proposta potesse differire l'esame di questo progetto; è per ciò che ho detto di rinviarne la discussione a domani, tanto più che abbiamo altre cose urgenti da esaminare.

PRESIDENTE. Ho detto precisamente *a domani*.

LUZZATTI. Il nostro egregio presidente esprimeva una speranza; io non posso dare un mandato imperativo alla Commissione, ma desidererei che fosse inteso di riprendere possibilmente domani questa discussione.

PRESIDENTE. Mi unisco volentieri ai desiderii dell'onorevole Luzzatti.

Dunque è rimandato a domani il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle 5 15.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni riguardanti i titoli rappresentativi dei depositi bancari;

2° Interpellanza del deputato Panattoni al ministro d'agricoltura e commercio intorno alle condizioni della Banca Nazionale toscana e agli intendimenti del Governo a tutela della circolazione e del credito;

3° Votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Spesa la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di prodotti e strumenti di pesca a Berlino;

Vendita della miniera di Monteponi;

Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di pro-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1880

lungare i termini del pagamento dei prestiti fatti ai municipi;

Disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali;

Bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero degli affari esteri;

4° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1880 del Ministero della guerra;

5° Discussione del progetto di legge per spese militari straordinarie;

6° Discussione dei bilanci di prima previsione pel 1880 dei Ministeri:

di agricoltura e commercio;

del tesoro;

delle finanze (spesa);

dell'interno;

della pubblica istruzione.

#### Discussione dei progetti di legge:

7° Disposizioni relative alle decime ed altre prestazioni fondiari;

8° Riforma della legge elettorale politica;

9° Disposizioni concernenti le prove generiche nei giudizi penali;

10. Spese straordinarie per opere marittime in alcuni porti del regno.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta.

